SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 8 ottobre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2009.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1º ottobre 2009, nel territorio della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che il giorno 1° ottobre 2009 il territorio della provincia di Messina è stato interessato da una straordinaria ed eccezionale ondata di maltempo, caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni di particolare intensità tali da causare la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonché una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno determinato movimenti franosi, l'esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti di insediamenti abitativi, commerciali ed industriali, l'interruzione della viabilità stradale e ferroviaria, delle linee elettriche e telefoniche, nonché gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, ai beni mobili, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A11821

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2009.

Nomina del commissario straordinario della società «Caffaro S.r.l.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Udine in data 29 giugno 2009, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Caffaro Chimica S.r.l. in liquidazione;

Visto il proprio decreto in data 8 luglio 2009, con il quale l'avv. Marco Cappelletto è stato nominato commissario straordinario della predetta società;

Visto il decreto del Tribunale di Udine in data 8 settembre 2009, con il quale è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Caffaro S.r.l. in liquidazione;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Caffaro S.r.l. in liquidazione è nominato commissario straordinario l'avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia, il 16 dicembre 1946.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Udine;

alla Camera di commercio di Udine ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Friuli Venezia-Giulia;

al comune di Torviscosa (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 settembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A11617

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2009.

Sostituzione di un componente nella commissione provinciale di conciliazione di Milano, per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 2 del 21 febbraio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del signor Ivo Sdolfo, membro titolare in rappresentanza dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano;

Vista la nota prot. n. 585 del 7 settembre 2009 dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano con la quale viene designato membro titolare della suddetta Commissione il signor Francesco Petrolillo in sostituzione del signor Ivo Sdolfo;

Ritenuto di dovere procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il signor Francesco Petrolillo è nominato membro titolare in sostituzione del signor Ivo Sdolfo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 settembre 2009

Il direttore provinciale: WEBER

09A11624

ORDINANZA 30 settembre 2009.

Misure urgenti in materia di protezione del virus influenzale A(H1N1).

IL VICE MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante l'Istituzione del Servizio sanitario nazionale e, in particolare, l'art. 32 in materia di funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, nonché di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sul «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 112, comma 3, lettera *g)* e l'art. 117;

Visto il «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale»;

Preso atto della insorgenza di epidemie di influenza da nuovo virus influenzale A(H1N1), dotato di potenziale pandemico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica;

Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa confermano la trasmissibilità interumana per via diretta ed indiretta;

Considerato che in data 11 giugno 2009 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato il livello di allerta pandemico alla Fase 6, Livello 1, con indicazione agli Stati membri per l'attuazione di quanto previsto dai rispettivi Piani pandemici nazionali;

Considerate le misure previste per tale livello di allarme dal «Piano Nazionale di preparazione e risposta per una pandemia influenzale», volte a mitigare gli effetti della pandemia e a ridurre l'impatto sui sistemi sanitari e garantire la continuità delle attività lavorative e scolastiche anche mediante misure di profilassi vaccinale;

Considerati i dati scaturiti dalla sorveglianza a livello internazionale e nazionale sull'andamento delle infezioni da nuovo virus influenzale A(H1N1), che indicano una maggiore frequenza di forme gravi e complicate in soggetti con condizioni patologiche preesistenti;

Considerato che la disponibilità di vaccini pandemici sarà soggetta all'approvazione della Commissione europea e, per quanto riguarda il nostro Paese, sarà ottenuta in più forniture nell'arco dei prossimi mesi;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 aprile 2009, recante «Istituzione dell'Unità di Crisi (U.C.) finalizzata a predisporre le misure di emergenza per fronteggiare i pericoli derivanti dall'influenza da nuovo virus A(H1N1)»;

Viste le ordinanze ministeriali 21 maggio 2009 e 29 luglio 2009, relativa a «Misure urgenti in materia di profilassi e terapia dell'influenza A(H1N1)»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3798 del 31 luglio 2009, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare al rischio della diffusione del virus influenzale A(H1N1)», che prevede la progressiva vaccinazione pandemica di almeno il 40% della popolazione residente;

Vista l'ordinanza ministeriale 11 settembre 2009 ed, in particolare, l'art. 7;

Considerato il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, secondo il quale:

nella prossima stagione invernale circoleranno sia il virus H1N1 2009 pandemico, sia i virus dell'influenza stagionale, quindi molte categorie di soggetti dovranno essere vaccinate con entrambi i vaccini. Associare in contemporanea la singola somministrazione del vaccino stagionale ad una delle pandemiche risulterebbe quindi utile e conveniente in una situazione che si presume di notevole impegno per le strutture sanitarie e per gli operatori sanitari addetti alle vaccinazioni. Ciò favorirebbe presumibilmente anche l'adesione volontaria dei cittadini ad entrambe le vaccinazioni;

il possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse in risposta alla co-somministrazione di due vaccini adiuvati può essere ovviato ricorrendo alla somministrazione di un solo vaccino adiuvato (il pandemico), unitamente ad un vaccino non adiuvato (lo stagionale);

dati del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA), dell'OMS, e delle sorveglianze sulla diffusione dell'influenza da virus H1N1 negli Stati Uniti, in Australia e in Oceania, indicano che l'infezione colpisce maggiormente i bambini e i giovani. Il 75% degli affetti ha meno di 20 anni, il 10% meno di 2 e solo il 10 % più di 40 anni; i casi al di sopra dei 65 anni sono rari, Tale distribuzione ha un andamento inverso a quello dell'influenza stagionale. Nella fascia pediatrica e adolescenziale, le strategie di intervento debbono tenere conto del fatto che le comunità infantili e giovanili presentano la più alta probabilità di infettarsi, di trasmettere l'infezione al loro interno e, essendo molto aperte, anche ad altre comunità a loro esterne. Il controllo dell'infezione nei bambini e negli adolescenti risulta pertanto strategico per decapitare il picco dell'epidemia. Nonostante l'andamento del quadro clinico dell'infezione sia già apparso, nella maggioranza dei casi, simile a quello determinato dalla più nota influenza stagionale, le complicanze polmonari sono attese con una frequenza non ben conosciuta, ma presumibilmente maggiore di quelle dell'influenza stagionale. Esse colpiranno, con maggiore probabilità, soggetti immunocompromessi, ma potranno interessare anche persone in buona salute. Particolarmente a rischio di complicanze gravi sono i soggetti che presentano una importante vulnerabilità della funzione respiratoria. Alla luce di quanto sopra riportato, sono da considerare categorie a maggior rischio di complicanze da infezione da virus H1N1 i bambini:

di età inferiore ai 2 anni, con particolare riguardo a quelli sotto i 6 mesi;

con alterazioni funzionali o strutturali dell'apparato respiratorio (ad esempio, i nati gravemente pretermine, i bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica o da condizioni che determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.);

con patologie croniche (ad esempio, malattie croniche polmonari [incluse l'iperreattività bronchiale grave e l'asma in trattamento], cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari, metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita o acquisita [HIV], malformazioni congenite, paralisi cerebrali, ecc.);

socializzati precocemente (es. asili nido);

che vivono in comunità (es. minori istituzionalizzati);

gli strumenti a disposizione per controllare l'epidemia sono, oltre all'isolamento dei soggetti infetti/infettanti e l'utilizzo di dispositivi di protezione e l'igiene individuale, la vaccinazione e l'utilizzo di farmaci antivirali;

la vaccinazione è il modo migliore per prevenire l'infezione influenzale e, conseguentemente, le sue complicanze. In questo frangente, la decisione sull' utilizzo del vaccino deve tenere conto del fatto che i dati di efficacia e sicurezza, ad oggi disponibili, sono per lo più relativi ad un vaccino preparato con identiche modalità di produzione, ma utilizzando antigeni di un ceppo di virus influenzale (H5N1), diverso da quello responsabile dell'attuale pandemia (H1N1). Il vaccino di cui attualmente si ipotizza la prossima disponibilità è adiuvato con MF59. Per questo vaccino sono ancora in corso studi sui profili di sicurezza, anche se 1' adiuvante è già noto, utilizzato per altri vaccini e ritenuto ragionevolmente sicuro anche in bambini e giovani adulti;

l'offerta attiva di antiinfluenzali a tutti i casi e il loro uso profilattico indiscriminato nei contatti sono pratiche di contenimento che contrastano con il dovuto atteggiamento prudenziale, che deve tener conto anche del recente riscontro di rare varianti oseltamivir-resistenti durante il trattamento e di una variante caratterizzata da resistenza primaria. Per tali motivi, il trattamento con antivirali dovrebbe essere limitato a casi selezionati dal medico curante, per il loro rischio elevato di complicanze e/o per la particolare condizione clinica del paziente e/o il decorso aggressivo della malattia. Si ricorda che l'efficacia del trattamento con gli antivirali in bambini non appartenenti ai gruppi a rischio appare limitata ed è stata clinicamente dimostrata solo se la loro assunzione avviene entro i primi due giorni dal manifestarsi dei sintomi stessi. Parimenti, la profilassi con antivirali è da riservare ai soggetti ad alto rischio di sviluppare complicanze, non vaccinati e in contatto stretto con infetti;

è stato descritto, per corrispondenti fasce d'età, un incremento di morbosità ed un più alto tasso di mortalità nelle donne in gravidanza rispetto alla popolazione femminile generale, accentuati dalla copresenza di altre condizioni patologiche (es. obesità, cardiopatie, malattie respiratorie, ecc.) e vi è attualmente un generale consenso nell'identificare la gravidanza come uno tra i maggiori fattori di rischio per gravi complicanze, tra le quali sono particolarmente temibili quelle di tipo respiratorio, come, ad esempio, l'ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome);

Visto il parere favorevole sulla autorizzazione dei vaccini pandemici adottato in data 24 settembre 2009 dal Comitato sui prodotti medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMEA;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2009, recante «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato Prof. Ferruccio Fazio», nominato Vice Ministro con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Ad integrazione dell'art. 6 dell'ordinanza dell'11 settembre 2009, la co-somministrazione del vaccino contro l'influenza da virus AH1N1v con il vaccino dell'influenza stagionale può essere praticata ma deve essere eseguita con l'inoculazione dei due vaccini in arti differenti. Per ovviare al possibile effetto sommatorio delle reazioni avverse, in risposta alla co-somministrazione dei due vaccini, si deve ricorrere alla somministrazione di vaccino contro l'influenza stagionale non adiuvato.

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 11 settembre 2009 è sostituito dal seguente:

«1. La vaccinazione antinfluenzale con vaccino pandemico A(HINI) è offerta, a partire dal momento della effettiva disponibilità del vaccino, alle seguenti categorie di persone elencate in ordine di priorità:

a) personale sanitario e socio-sanitario; personale delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile; personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno; personale delle forze armate; personale che assicura i servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni secondo piani di continuità predisposti dai datori di lavoro o per i soggetti autonomi dalle amministrazioni competenti; donatori di sangue periodici;

b) donne al secondo o al terzo trimestre di gravidanza; donne che hanno partorito da meno di 6 mesi o, in loro assenza, la persona che assiste il bambino in maniera continuativa;

c) portatori di almeno una delle condizioni di rischio, di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza 11 settembre 2009, nonché i soggetti fino a 24 mesi nati gravemente pretermine;

d) bambini di età superiore a 6 mesi che frequentano l'asilo nido; minori che vivono in comunità o istituzionalizzati;

e) persone di età compresa tra più di 6 mesi e 17 anni, non incluse nei precedenti punti, sulla base degli aggiornamenti della scheda tecnica autorizzativa dell'EMEA;

f) persone tra i 18 e 27 anni, non incluse nei precedenti punti».

2. Prima di procedere alla vaccinazione di cui al comma 1, dovrà essere fornita una corretta informazione da parte degli operatori sanitari addetti alle vaccinazioni sulle conoscenze disponibili, nonché dovrà essere acquisito il consenso informato per iscritto da parte degli interessati.

3. L'uso degli inibitori delle neuraminidasi nei bambini e adolescenti deve essere limitato esclusivamente:

1) ai bambini con sintomi influenzali appartenenti ai gruppi a rischio per gravi complicanze (con alterazioni funzionali o strutturali dell'apparato respiratorio, ad esempio i nati gravemente pretermine, i bronco displasici, gli affetti da fibrosi cistica, o da condizioni che determinano una alterazione grave della ventilazione, ecc.), con patologie croniche (ad esempio malattie croniche polmonari [incluse l'iperreattività bronchiale grave e l'asma in trattamento], cardiache, epatiche, renali, ematologiche, neuromuscolari, metaboliche [compreso il diabete], malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali, immunodepressione congenita o acquisita (HIV), malformazioni congenite, paralisi cerebrali, ecc.);

2) ai bambini senza fattori di rischio, ma ricoverati in ospedale per sintomi gravi attribuibili alla infezione con virus H1N1 (dispnea, ipossia, alterazioni del sensorio);

3) per la chemioprofilassi, ai bambini a rischio di gravi complicanze, sopra indicate, non vaccinati, che abbiano avuto stretti contatti con persone infette.

Art. 3.

1. L'utilizzo dei farmaci antivirali in gravidanza deve essere limitato ai casi di donne che presentino malattie croniche preesistenti alla gravidanza, nonché ai casi di malattia influenzale con decorso complicato. In questi casi il trattamento può essere effettuato anche nel I trimestre, nel più breve tempo possibile dall'insorgere dei sintomi.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2009

Il vice Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 54

09A11946

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2009.

Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, concernente la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti l'art. 1, comma 1, lettera *b)*; l'art. 3, comma 1 e l'art. 4 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 «Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 gennaio 2009, n. 1601, che ha sostituito gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;

Viste le domande di inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 6, e 7 pervenute presso questo Ministero;

Considerato che, ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, ha espresso il proprio parere favorevole alla variazione degli allegati al citato decreto;

Considerato che le variazioni si riferiscono agli allegati 1, 6, 7 e 10, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e che sono in linea con quanto previsto da detto decreto;

Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, come previsto dal disposto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, e successive modificazioni, sono modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

3. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 175

ALLEGATO

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1, 6, 7 e 10
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 APRILE 2006, N. 217
E SUCCESSIVE MODIFICHE

All'Allegato 1, punto 1.11 è aggiunto il seguente testo:
"Estratto vegetale contenente tannini"

All'Allegato 1, punto 2.1. Concimi azotati solidi è aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 6:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
6.	Ossi-ammino-triazina	Prodotto ottenuto dalla condensazione di sola urea, sottoposta a condizioni specifiche di temperatura e pressione, senza impiego di ulteriori reagenti o additivi.	48% N. Azoto valutato come azoto totale. Le forme azotate nitrica, ammoniacale ed ureica devono essere inferiori ad 1%.	---	Azoto totale

All'Allegato 1, punto 2.2. Concimi azotati fluidi è aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 5:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Soluzione di concime azotato contenente tannini	Soluzione di concime azotato in acqua contenente tannini	Azoto totale: 15% pH compreso tra: 4,0 ÷ 6,0 Tannini totali: 0,8% Azoto valutato come azoto totale, ovvero se vi è una sola forma, come Azoto nitrico o ammoniacale od ureico o dell'urea-formaldeide Titolo massimo di biureto N ureico x 0,026	---	- Azoto totale - pH - Contenuto in tannini e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%, azoto ammoniacale, nitrico, ureico e dell'urea-formaldeide	---

All'Allegato 1, punto 7 Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo sono aggiunti i seguenti prodotti con numero d'ordine 3 e 4:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
3.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma solida	Prodotto ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi e successiva disidratazione	14% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 8,8% N organico solubile totale 55% Amminoacidi totali 25% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi
4.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	Prodotto fluido ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi	6% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 4% N organico solubile 25% Amminoacidi totali 15% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi

All’Allegato 1, punto 8.1. Concimi a base di un solo microelemento, nei concimi a base di Ferro, è aggiunto il seguente prodotto con numero d’ordine 4:

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale di peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Concime a base di ferro complessato con estratti vegetali contenenti tannini	Prodotto ottenuto per complessazione di sali di ferro con estratti vegetali contenente tannini	3% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Natura dell’agente complessante: estratto vegetale contenente tannini	Fe solubile in acqua Fe in forma complessata Contenuto in tannini	---

All'Allegato 6 prodotti ad azione specifica, al punto 2.2. Ricoprenti è eliminato il numero "2.2.1." e la frase "2.2.2. sostanza di ricopertura: Poligen W3 (polimero etile acrilico)". È, inoltre, aggiunta la seguente tabella:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLIGEN W3	Polimero etilenacrilico	---	---	---	---
2.	Membrana di copertura denominata "META®"	Prodotto ottenuto per attivazione in condizioni definite di sostanze polifenoliche, denominate MPPA®, con sali di calcio	3% CaO totale 10% agente ricoprente 0,3% MPPA	---	Ossido di calcio (CaO) totale Sostanze polifenoliche denominate MPPA®	---

All'Allegato 6 prodotti ad azione specifica, al punto 2.3. Coformulanti è aggiunta la seguente frase:
"E' consentito addizionare coformulanti a concimi solidi o liquidi. I prodotti addizionati devono riportare in etichetta la dizione *con coformulante prodotto da idrolisi enzimatica*". È, inoltre, aggiunta la seguente tabella:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE 1774/2002)	6% Azoto organico 15% Carbonio organico totale 0,75% Idrossiprolina	Azoto organico Carbonio organico	---	In etichetta deve essere riportata la dizione "Coformulante prodotto da idrolisi enzimatica"

All'allegato 6 prodotti ad azione specifica, al punto 4.1. Biostimolanti è aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 5:

„

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi e/o sostanza utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
5.	Estratto acido di alghe della Famiglia "Fucales"	Prodotto ottenuto per estrazione di alghe della Famiglia "Fucales" in soluzione acquosa acida.	Sostanza secca: 4÷9% pH 5,0÷7,0 4% C organico sul secco 1% N organico sul secco 2% K_2O sul secco 2% SO_3 sul secco 5,5% Glicina-betaina sul secco 0,06 mg/kg Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco	---	Sostanza secca pH C organico sul secco N organico sul secco K_2O sul secco SO_3 sul secco Glicina-betaina sul secco Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti

All’allegato 7 Tolleranze, il punto 3.1. è sostituito come segue:

3.1. concimi minerali semplici
3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	**Tannini totali**
Nitrato di calcio	0,4	---
Solfato ammonico	0,3	---
Sali misti azotati	0,5	---
Soluzioni ammoniacali	0,4	---
Sospensione di solfato ammonico	0,4	---
Ossammide	0,8	---
Urea calcionitrato	0,8	---
Soluzione di concimi azotati	0,6	---
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4	---
Ossi-ammino-triazina	1,0	---
Soluzione di concime azotato contenente tannini	0,5	0,2

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P_2O_5
Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5	0,8
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4	0,8
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3[*], 6[**]	0,8
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3	0,9
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 6[**]	1,3

[*] Tolleranza per l’azoto: 0,3
[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P_2O_5
Acido fosforico	0,8

3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K_2O
Cloruro potassico:	1,0
fino al 55% compreso	0,5
oltre il 55%	
Sale potassico B.T.C	1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1

All'allegato 7 Tolleranze la tabella inserita al punto 3.2. è sostituita con la seguente:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P_2O_5	K_2O
Elementi fertilizzanti	1,1	1,1	1,1

All'Allegato 7 Tolleranze, punto 3.7. è aggiunto il seguente punto:

3.7.1. Concimi a base di Calcio, Magnesio o Zolfo

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:			
	CaO totale	CaO complessato	N	Amminoacidi totali
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma solida	0,6	0,8	0,5	10
Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	0,3	0,5	0,3	5

All'Allegato 7 Tolleranze il punto 8.1. Prodotti ad azione su fertilizzanti è sostituito come segue:

8.1. Prodotti ad azione su fertilizzanti

8.1.1. Inibitori

8.1.2. Ricoprenti

N.	Denominazione del tipo	Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:	
		MPPA®	CaO
2	Membrana di copertura denominata "META®" (agente ricoprente)	10	10

8.1.3. Coformulanti

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	C	Idrossiprolina nella frazione con dimensione molecolare nominale superiore a 21 kDa
Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	0,5	3,0	1,0

8.1.4. Attivatori

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	C	Sostanza organica	Sostanza organica umificata
Estratti umici	--	3,0	6,0	25
Umati solubili:				
Solidi	0,2	2,0	--	--
Fluidi	0,2	2,0	--	--

All'Allegato 7 Tolleranze, punto 8.3.1. Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti è aggiunta la seguente tabella:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:					Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:
	C organico	N organico	K_2O	SO_3	Glicina-betaina	Isopenteniladenina
Per il prodotto n. 5	0,4	0,1	0,2	0,2	1,0	10

All'Allegato 10, punto 1.1. Concimi CE
Il collegamento ipertestuale di riferimento viene modificato come segue:
"http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm"

All'Allegato 10, punto 1.2. prima del fascicolo tecnico, è aggiunto il seguente testo:

"1.2.1 Modulo di istanza e fascicolo tecnico

Al Presidente
della Commissione Tecnico-Consultiva per i Fertilizzanti
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

OGGETTO: *domanda di inserimento di un nuovo prodotto (o di variazione di un prodotto già esistente) negli allegati al decreto*

Il sottoscritto...

chiede......................……………………………………………………………………….…

Allega alla presente la documentazione necessaria per una completa conoscenza del prodotto, raccolta nel fascicolo tecnico accluso.

Propone che il prodotto venga inserito al punto ……dell'allegato……. con le seguenti specifiche tecniche:

- *Numero d'ordine e denominazione del tipo:*
- *Indicazioni concernenti il modo di preparazione e componenti essenziali:*
- *Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso), indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti, altri requisiti:*
- *Altre eventuali indicazioni concernenti la documentazione del tipo;*
- *Elementi il cui titolo deve essere garantito, forma e solubilità degli elementi fertilizzanti, altri criteri;*
- *Eventuali note.*

Si allega il fascicolo tecnico e si resta a disposizione per qualunque esigenza e richiesta di chiarimento."

09A11823

DECRETO 6 agosto 2009.

Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo;

Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo Nazionale;

Visto l'art. 3, punto IV dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di cui all'asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 19 dicembre 2008;

Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale è istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;

Visto l'art. 21, lettera *a)*, punto *iii)* che prevede il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di una riduzione sostanziale delle possibilità di pesca nel quadro di un accordo internazionale;

Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea;

Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone l'erogazione di una compensazione economica per la perdita di reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6 mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l'arresto definitivo entro il 2009, secondo modalità attuative che tengono conto dell'anno di demolizione e dell'età dell'imbarcazione;

Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;

Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 17 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione della capacità di pesca

L'arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione nonché, per le sole unità di lunghezza superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, può avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di base.

Art. 2.

Attuazione della misura

1. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.

2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.

Requisiti di ammissibilità delle navi

1. L'unità da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario, essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unità, è presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato *A*) devono essere indicati:

a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante;

b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;

c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;

d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti».

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a € 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

Art. 5.

Istruttoria della domanda e obblighi connessi

1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM. GG., o delle Matricole, aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilità finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonché comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.

4. Il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in dieci giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione.

L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'autorità marittima potrà concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unità ad altra destinazione.

Art. 6.

Calcolo del premio

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F corrispondente alla tabella di cui al Programma operativo nazionale in corso di approvazione.

2. La stazza, espressa in GT, nonché l'anno di entrata in servizio calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986, è rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.

3. Ai sensi del Programma operativo nazionale, il premio di arresto definitivo corrisposto alle imbarcazioni destinate a finalità diverse dalla pesca sarà decurtato del 50%.

Art. 7.

Modalità di erogazione del premio

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, secondo le seguenti modalità:

a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere *b)* e *c)* della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E;

b) saldo ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.

Art. 8.

Cumulabilità degli aiuti pubblici

1. L'entità del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, è diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolato *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo.

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

3. La concessione del premio di arresto definitivo ai sensi del presente decreto determina l'accesso alle misure di accompagnamento socioeconomico, equivalente a sei mesi di arresto temporaneo, previste dal Piano di adeguamento di cui in premessa. L'accesso alle suddette misure è garantito agli operatori ammessi al premio di arresto definitivo ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2008. Inoltre, indipendentemente dall'anno di demolizione, il premio di arresto temporaneo, calcolato secondo quanto previsto dal Programma operativo, è corrisposto, a condizione che la barca sia armata, attribuendo un coefficiente di riduzione del premio pari a 0% per le imbarcazioni con età inferiore a 5 anni, del 30% per le imbarcazioni con età compresa fra i 5 ed i 10 anni, del 60% per le imbarcazioni con età superiore a 10 anni. Le modalità operative relative alla esecuzione delle suddette misure di accompagnamento verranno definite successivamente con decreto direttoriale.

Art. 9.

Registrazione dei vincoli

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'autorità marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
BUONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 165

ALLEGATO *A*

Al ______________________

(Indicare l'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca)

Domanda di ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione .

IL/I SOTTOSCRITTO/I

(*persone fisiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato/i a ______________________ prov. __________ il ______________________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. __________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Telefono ______________________ fax ______________________

(*persone giuridiche*)

Cognome ______________________ Nome ______________________
Codice Fiscale ______________________
Nato a ______________________ prov. __________ il ______________________
Attualmente residente/i a ______________________ prov. __________
In Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Nella qualità di rappresentante legale della Società ______________________
Codice Fiscale ______________________ e/o Partita I.V.A. ______________________
Ragione sociale __________ con sede in ______________________ prov. __________
Alla Via ______________________, n. __________ c.a.p. __________
Telefono ______________________ fax ______________________

Nella qualità di proprietario/i o rappresentante legale della società titolare della nave da pesca denominata ______________________ nominativo internazionale (*solo per le navi che hanno tale obbligo*) __________ iscritta nelle matricole al n. __________ o nei RR.NN.MM. e GG. al n. __________ dell'Autorità marittima di ______________________, numero di iscrizione nello schedario comunitario (UE) __________ (*obbligatorio*);

CHIEDE/ONO

L'ammissione al premio, da erogare mediante accredito sul C/c n. __________, intrattenuto presso la banca ______________________, Abi n. __________, Cab. n. __________, IBAN ______________________, per l'arresto definitivo dell'attività di pesca della suindicata nave, mediante __________
Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.
Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data firma

ALLEGATO *B*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DI ARRESTO DEFINITIVO DELLE UNITÀ DA PESCA AUTORIZZATE, CON PERMESSO SPECIALE, AD EFFETTUARE LA PESCA DEL TONNO ROSSO CON SISTEMA A CIRCUIZIONE.

VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca-FEP;

VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO il Reg. (CE) 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica;

VISTO il decreto ministeriale n. ___________________ del ____________________ ;

VISTA la domanda di premio presentata dal/i sig. _________________________________, acquisita al protocollo n. _____________ del _____________________ per l'arresto definitivo della nave denominata _______________, n. UE ____________ matricola _____________, da conseguirsi mediante ______________________________ (*specificare la modalità prescelta*);
VISTA la tabella di armamento della nave e il relativo ruolino equipaggio;

ACCERTATO che la suddetta nave da pesca

- è iscritta presso questo Ufficio al numero _____________ dei registri _________ (*matricola o RR.NN.MM. e GG.*);
- risulta di proprietà di ___________________________________ (*se persona fisica indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; se persona giuridica indicare: regione sociale, sede, codice fiscale e/o partita iva*);
- è entrata in servizio nell'anno ____________;
- è abilitata alla pesca con ____________________ (*specificare licenza/attestazione provvisoria in corso di validità*) n. __________ del ________________;
- è iscritta nel registro delle navi da pesca della Comunità con il numero UE __________
- ha una stazza di GT _______

Si ATTESTA che

- sussistono tutti i requisiti per l'ammissione della nave al premio di arresto definitivo da conseguirsi mediante ________________;
- nel registro d'iscrizione non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano annotati vincoli e gravami*);
- nel registro d'iscrizione risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*periodo da cancellare se non risultano annotati vincoli e gravami; se sussistono specificare la natura e la data in cui scade il vincolo come segue:*
  VINCOLI PER CONTRIBUTI PREGRESSI:
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  € ________________ per ____________________ erogato da _____________ il vincolo scade il _____________;
  ALTRI VINCOLI (*da specificare*)
  ____

Luogo e data

Timbro e firma del Titolare dell'Ufficio

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole aggiornato.

ALLEGATO *C*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO ABILITATIVO ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

VISTA la decisione di ammissione della nave __________________iscritta al n._________ del ___________________ al premio di arresto definitivo di euro _______________________(rif. Fascicolo n. _______/AD/____);

CONSIDERATO che la predetta decisione è stata notificata al/i proprietario/i della nave in data____________;

VISTO il processo verbale del _______________concernente la riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca;

Si ATTESTA che

Il titolo abilitativo (licenza di pesca n. __________ del _________ oppure autorizzazione provvisoria n. ________ del ________) della nave _________________________ iscritta al n. _____________ è stato restituito in data ________________ e quindi entro il termine perentorio di giorni 5 dalla data di notifica della decisione di ammissione;
Questa Autorità Marittima ha provveduto ad annotare sui Registri gli estremi della decisione di ammissione al premio e il vincolo irrevocabile in virtù del quale la nave è destinata ad arresto definitivo mediante_____________, entro il _____________ (4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo all'esercizio della pesca) conformemente all'impegno assunto dal proprietario con atto sottoscritto in data ___________________

non risultano annotati vincoli temporalmente vigenti per contributi pregressi, ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla nave (*periodo da cancellare se risultano vincoli*);

risultano annotati i seguenti vincoli temporalmente vigenti (*specificare la natura e la data in cui scade il vincolo oppure periodo da cancellare se non risultano vincoli);*

Vincoli per contributi pregressi:

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

€_____________per_________concesso da _________________il vincolo si estingue il ________

Atri vincoli (*da specificare*):

____
Le coordinate bancarie indicate dal proprietario/i per l'accredito del premio sono le seguenti:
ISTITUTO DI CREDITO____

CODICE IBAN_______________________________

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

L'Autorità Marittima dovrà inviare l'allegato C completo dei seguenti documenti allegati:

- certificazione fallimentare e/o autocertificazione e/o Certificato della Camera di Commercio con la dicitura dello stato non fallimentare;
- richiesta certificazione antimafia se l'importo è superiore a € 154.937,00.

ALLEGATO *D*

(Timbro lineare dell'ufficio)

CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' MARITTIMA ATTESTANTE L'AVVENUTO ARRESTO DEFINITIVO MEDIANTE DEMOLIZIONE

VISTA la decisione, comunicata con ministeriale n. ________del______________riferimento fascicolo n. __________, di ammissione della nave ____________________ iscritta al n. ____________ del ___________ al premio di arresto definitivo di €_________________;

VISTA l'attestazione redatta da questa Autorità marittima in data_________________concernente la restituzione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di pesca entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica della decisione di ammissione;

VISTO il processo verbale di questa Autorità n._____________ del ___________ dal quale risulta l'avvenuta demolizione del natante ________________iscritto al n. ___________delle matricole o dei registri navi minori e galleggianti e del relativo motore matricola n. __________________aventi le caratteristiche riportate nei registri stessi; (*tale indicazione è sostituita con l'indicazione del trasferimento ad altra destinazione);*

VISTI i registri di questa Autorità___________(*specificare se matricola navi maggiori o RR.NN.MM. & GG);*

SI ATTESTA che nei registri di questo Ufficio risulta

- la cancellazione della suddetta nave per __________________a far data dal ________________________;

Luogo e data

Firma del titolare dell'Ufficio

____

Allegare copia dell'estratto dei RR.NN.MM.& GG. e/o delle Matricole con l'annotazione di quanto sopra attestato.

ALLEGATO *E*

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- il regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
- il regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca
- i predetti regolamenti prevedono, tra l'altro, l'adozione di misure destinate all'arresto definitivo delle attività di pesca ;
- il decreto ministeriale n. ___________del____________ recante disposizioni per l'applicazione della misura "arresto definitivo" per le unità da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione;
- con decreto ministeriale n. ____________ del _________ è stata approvato il progetto di arresto definitivo ____/AD/______ della nave _____________________ iscritta al n. __________ delle matricole navi maggiori/dei registri navi minori e galleggianti dell'ufficio marittimo di _____________________, e concesso il contributo di € _____________________ ;
- il titolo abilitativo all'esercizio dell' attività di pesca è stato riconsegnato all'Ufficio Marittimo di iscrizione in data ________________ ;
- il predetto decreto ministeriale n. __________ del __________ prevede, tra l'altro, che per l'erogazione dell'acconto del 50% del contributo venga prodotta apposita polizza fideiussoria;
- la polizza è intesa a garantire che il beneficiario del contributo rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dai richiamati regolamenti comunitari e le condizioni stabilite dal citato decreto ministeriale n. _______del___________ per l'ottenimento della liquidazione dell'acconto:

Tutto ciò premesso

La sottoscritta Banca/Assicurazione ________________________________con sede legale in ___________________________, iscritta nel registro delle imprese di ___________________ al n. ____________, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità _________________________________, a mezzo dei sottoscritti signori:

_______________________________________ nato a __________________ il_________

_______________________________________ nato a __________________ il_________

nella loro rispettiva qualità di ________________________e di ______________________, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della ____________________________cod. fiscale __________________________, beneficiario - in qualità di proprietario della nave - del contributo per la realizzazione del progetto ________/AD/___________, e a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevità Ministero, fino alla concorrenza di € ________________________ (euro __________________________) pari alla quota dell'anticipazione erogata oltre a quanto più avanti specificato.

La sottoscritta assicurazione è autorizzata ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. _____________ del _________ del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato *(periodo da cancellare se la polizza è prestata da una banca)*

La sottoscritta ______________________________, rappresentata come sopra:

1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora il beneficiario del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento in vigore nello stesso periodo sul 50% dell'importo di contributo anticipato (quota nazionale) e in ragione del tasso legale in vigore nello stesso periodo sul restante 50% dell'importo di contributo anticipato (quota comunitaria);

2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca/assicurazione ________________________ stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il beneficiario nel frattempo abbia perso la proprietà della nave indicata nelle premesse, sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie – Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari", sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;

4) precisa che la presente garanzia fideiussoria ha durata fino alla data del ________________, e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca/assicurazione ___________________________ darà comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potrà essere opposto all'ente garantito;

5) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il beneficiario e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice civile;

6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del Codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;

7) in caso di controversie tra la banca/assicurazione_________________________ e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

__________, lì _________________

__________________________ __________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247 1944 e 1957 del codice civile, nonché quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7) .

__________, lì _________________

__________________________ __________________

ALLEGATO *F*

Premi per l’arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0≤10	16.500/GT	+3.000
11≤25	7.500/GT	+93.000
26≤100	6.300/GT	+123.000
101≤300	4.050/GT	+348.000
301≤500	3.300/GT	+573.000
501 e oltre	1.800/GT	+1.323.000

Il premio base utile per il calcolo dei premi effettivamente corrisposti per l’arresto definitivo sarà calcolato in base alla tabella sopra riportata, applicando, per le navi da 26 a 45 anni, una riduzione pari allo 0,3% per ogni anno in più rispetto ai 25 anni. Per la navi di età superiore ai 45 anni, i massimali saranno diminuiti del 6%.

09A11618

DECRETO 22 settembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi», autorizzato con decreto 4 giugno 2009, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 22 giugno 2009, con il quale al laboratorio Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 1 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota dell'8 settembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 maggio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 giugno 2009;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Sinergo Soc. Coop. - Centro studi ricerche e servizi, ubicato in Nizza Monferrato (Asti), viale Umberto I n. 1 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACIVOL 2008
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2008
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2008 par. 2
Acido sorbico (4-300 mg/l)	MIP MA-11 (2009) Em. 4 Mod. 5
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2008
Analisi sensoriale: test a non a	ISO 8588: 1987
Analisi sensoriale: test a scale	ISO 4121: 2003
Analisi sensoriale: test di classifica a ranghi	ISO 8587: 2006
Analisi sensoriale: test di confronto a coppie	ISO 5495:2005/Cor.1: 2006
Analisi sensoriale: test duo trio	ISO 10399: 2004
Analisi sensoriale: test triangolare	ISO 4120: 2004
Analisi sensoriale descrittiva: profilo sensoriale	ISO 13299: 2003
Biossido di zolfo (Anidride solforosa)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2008 par. 2.2
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2008
Cloruri	OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2008
Estratto secco totale	OIV MA-F-SA2-03-EXTSEC 2008 par. 4
Glucosio, fruttosio (1-200 g/l)	MIP MA-2 (2009) Em. 5 Mod. 0
Massa volumica e densità relativa a 20°c	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2008 par. 5.2
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03- METHAN 2008 par. 2
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2008
Saccarosio (0,50-70 g/l)	MIP MA-2 (2009) Em. 5 Mod. 0
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2008 par. 2
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2008 par. 3
Sovrappressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2008
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2008 par. 4.C
Titolo alcolometrico volumico: da 0,5 a 15 %vol. Zuccheri (glucosio + fruttosio): da 1 a 200 g/l Estratto secco totale: da 13 a 225 g/l Estratto secco non riduttore: da 13 a 40 g/l Acidità totale: da 3,5 a 8 g/l ph: da 2,9 a 4,00 Acidità volatile: da 0,10 a 1,00	MIP MA-135 (2009) Em. 5 Mod. 0
Titolo alcolumetrico volumico totale (calcolo da titolo alcolometrico volumico e zuccheri)	DPR n°162 12/02/1965 S.O.GU n° 73 23/03/1965 art.1 + Reg. CE 1493/1999 allegato 2, p.to 3 (OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2008 par. 4.C + MIP MA-2 2009 Em. 5 Mod. 0)

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A11620

DECRETO 24 settembre 2009.

Autorizzazione all'organismo denominato «ABCERT S.r.l.», ad effettuare attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE DEL CONTROLLO
DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 710 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 889 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, cui è imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;

Vista l'istanza del 14 agosto 2008 pervenuta in data 26 novembre 2008, presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995 da «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via Enzenberg n. 38;

Visto il certificato di accreditamento n. DAP-ZE-3433.03 rilasciato il 2 luglio 2008 da DAP - Ente di controllo del sistema di accreditamento tedesco, ai sensi della normativa DIN EN 45011:1998, ad ABCERT S.r.l. abilitato ad eseguire le valutazioni di conformità nei settori di produzione agricola, trasformazione ed importazione di prodotti biologici;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Considerato che per ABCERT S.r.l., essendo intervenuto l'adeguamento del manuale della qualità e dell'altra documentazione di sistema a seguito di specifiche richieste di questo Ispettorato, sussistono le condizioni ed i requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione all'attività di controllo e certificazione in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 settembre 2009 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ad «ABCERT S.r.l.», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/1995;

Decreta:

Art. 1.

1. «ABCERT S.r.l.», con sede a Terlano (Bolzano), via Enzenberg n. 38, è autorizzato ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/1995, ad esercitare l'attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti biologici o che immettono tali prodotti sul mercato, con codice IT BIO 013.

2. «ABCERT S.r.l.» nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente decreto, deve limitare l'esercizio della propria attività a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 834/07, dal Regolamento (CE) n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. L'organismo di controllo autorizzato ha l'obbligo, ai sensi del decreto ministeriale del 26 febbraio 2007, di comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF), e per conoscenza alle Regioni e alle Province Autonome, le variazioni della propria struttura e/o della documentazione di sistema (statuto, manuale della qualità, piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e *curricula vitae* del personale tecnico addetto alle attività di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.

2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF le non conformità accertate a carico degli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art. 27 comma 5 del Reg. CE 834/07.

3. L'organismo di controllo ha l'obbligo di trasmettere alle Regioni, alle Province Autonome competenti per territorio ed al MiPAAF l'elenco degli operatori controllati

ed una relazione di sintesi sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente, come previsto dall'art. 27, comma 14 del Reg. CE 834/07.

4. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi previsti dai Regolamenti CE n. 834/07, n. 889/08 e dal decreto legislativo n. 220/1995.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 3.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/1995, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A11785

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 17 settembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 23 giugno 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione conformemente espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 12461 del 5 dicembre 2008, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 31 luglio 2009 - prot. n. 3446 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio i ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filosofía y letras, (división de filología) - sección de filología» - rilasciato il 5 ottobre 1999 dall'Università di Càceres (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagógica» conseguito nell'anno accademico 1999/2000 presso l'Instituto de Ciencias de la Educación dell'Universidad De Extremadura (Spagna),

posseduto dalla prof.ssa Maria Del Carmen Venegas Torvisco, cittadina spagnola, nata a Badajoz (Spagna) il

25 luglio 1975, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente di spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera;

46/A - Lingua e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A11771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 2009.

Assegnazione di risorse a favore della regione Abruzzo, per interventi in materia di edilizia scolastica, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009). (Deliberazione n. 47/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto inoltre l'art. 80, comma 21, della citata legge n. 289/2002 che prevede, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione – da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici» con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 18 il quale - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» (*Gazzetta Ufficiale* n. 97/2009 e n. 102/2009);

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l'altro, che con delibera CIPE venga riservata alla regione Abruzzo una quota aggiuntiva delle risorse previste dall'art. 18 del predetto decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 2/2009, destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica e autorizza inoltre la regione stessa, con tali risorse, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non

contemplate, prorogando a tal fine di sessanta giorni il termine per la relativa presentazione;

Viste le delibere 30 dicembre 2004, n. 102 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2005) e 17 novembre 2006, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2007 S.O.) con le quali questo Comitato ha approvato, rispettivamente, il primo ed il secondo programma stralcio del menzionato «Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici»;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009) con la quale è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria e di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole che dovrà tenere conto del quadro di riferimento previsto dalla delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2009);

Vista la nota n. R.A. 61-182/SQ del 3 giugno 2009 del presidente della regione Abruzzo con la quale, in applicazione del richiamato art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009, viene quantificata in 226.421.450 euro l'entità delle risorse da assegnare, nell'ambito della predetta quota di 1.000 milioni di euro, a favore della stessa regione per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica relativi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009, quantificazione effettuata sulla base della documentazione predisposta da Provveditorato regionale alle opere pubbliche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39/2009 e presentata dalla stessa regione dalla quale gli interventi risultano articolati tra quelli da realizzare nel c.d. «cratere» sismico e quelli da realizzare al di fuori di esso e, nell'ambito di tale classificazione, tra gli interventi di competenza dei comuni (limitatamente alle scuole dell'infanzia, elementari e medie di primo grado) e quelli di competenza delle province (per quanto attiene agli istituti secondari di secondo grado);

Vista la conforme proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 25762 del 22 giugno 2009, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca;

Ritenuto di dover accogliere tale proposta al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze di ricostruzione e funzionalità degli edifici scolastici nella regione Abruzzo danneggiati dai richiamati eventi sismici;

Delibera:

1. *Assegnazione a favore della regione Abruzzo.*

A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta con la delibera di questo Comitato n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18, lettera *b)*, del decreto-legge n. 185/2008 richiamato in premessa, vengono assegnate alla regione Abruzzo — ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 39/2009 — risorse pari a 226.421.450 euro, secondo la stima dei fabbisogni riportati nella tabella allegata, al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione stessa danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009.

L'articolazione pluriennale di tale assegnazione posta a carico del Fondo infrastrutture sarà individuata, a partire dal corrente anno 2009, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, sulla base degli effettivi fabbisogni formalmente comunicati dal Presidente della regione Abruzzo in qualità di commissario delegato.

Il presidente della regione Abruzzo individuerà altresì le più opportune forme di raccordo istituzionale con le amministrazioni e gli enti locali competenti a fini di coordinamento delle attività di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici.

2. *Piano straordinario di edilizia scolastica (Programmi stralcio).*

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la regione Abruzzo potrà ove necessario richiedere, a valere sulle risorse destinate al Piano straordinario di edilizia scolastica, la rimodulazione dei finanziamenti assegnati in precedenza, con il primo e il secondo programma stralcio, a favore di interventi che, a seguito della diversa situazione di fatto degli edifici interessati o in relazione alla necessità di privilegiare opere più urgenti, non risultino più prioritari ovvero necessitino di modifiche rispetto alle previsioni originarie in conseguenza dei richiamati eventi sismici.

3. *Monitoraggio degli interventi.*

Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2009, il presidente della regione Abruzzo sottoporrà all'approvazione di questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate con la presente delibera e sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e ripristino della funzionalità degli edifici scolastici danneggiati dal sisma, nonché su eventuali criticità che potranno essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato. Tale relazione viene trasmessa dal Presidente del CIPE al Parlamento.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio il presidente della regione Abruzzo si avvale dal 1° gennaio 2010 del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 26 giugno 2009

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 57

ALLEGATO

STIMA DEI FABBISOGNI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COLPITI DAL SISMA DEL 6.04.2009	
A) EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL "CRATERE" SISMICO	
ENTI PROPRIETARI	IMPORTO
COMUNE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA	62.972.000,00
COMUNE DELLA PROVINCIA DI PESCARA	690.000,00
COMUNE DELLA PROVINCIA DI TERAMO	120.000,00
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA	80.864.900,00
AMMINSTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	160.000,00
TOTALE A)	144.806.900,00
B) EDIFICI SCOLASTICI UBICATI FUORI DEL "CRATERE" SISMICO	
ENTI PROPRIETARI	IMPORTO
COMUNI (DI TUTTE LE PROVINCIE)	30.600.000,00
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA	45.873.050,00
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	1.600.000,00
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO	3.541.500,00
TOTALE B)	81.614.550,00
TOTALE GENERALE (A+B)	226.421.450,00

09A11820

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, riferibili al campionato di Legadue di pallacanestro e gli eventi correlati per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 475/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2009, prot. n. 56004, con la quale la Legadue di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida, approvate dall'assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la nota in data 22 luglio 2009, prot. n. 59099, con la quale la direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Legadue l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 24 luglio 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che nel corso del procedimento con nota del 22 luglio 2009, prot. n. 59314, è stato richiesto alla Legadue di integrare le linee guida nella parte relativa ai criteri per l'ammissibilità delle offerte e di specificare le modalità di commercializzazione per la piattaforma radiofonica;

Vista la versione definitiva delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di Legadue e agli eventi correlati, pervenuta il 6 agosto 2009, prot. n. 64986, che recepisce i rilievi avanzati con la predetta nota;

Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

a) al fine di aderire al dettato dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la più ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto;

b) per tutte le fasi di procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti, con particolare riferimento alla fase della trattativa privata e della relativa consultazione degli operatori della comunicazione;

c) al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, deve essere data rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere esito negativo, anche la singola società sportiva avrà diritto di commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta), e pertanto in parallelo e in concorrenza non esclusiva con la Legadue, salvo che, ad esito di apposita decisione assunta da tutte le società sportive della stessa Lega all'unanimità, non siano deliberate la predisposizione di nuove linee guida per ulteriori procedure competitive per la commercializzazione in esclusiva, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;

Vista la proposta della direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi e radiofonici di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Legadue di Pallacanestro in data 22 luglio 2009 e integrata in data 6 agosto 2009, prot. n. 64986, e riportate all'allegato *A* della presente delibera.

La presente delibera completa di allegato *A* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - MAGRI

ALLEGATO *A*

LEGADUE

Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi per le stagioni sportive 2009/10- ‘10/11

INTRODUZIONE

La Legadue è un'associazione non riconosciuta costituita tra le società di pallacanestro (di seguito "Club") affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "Fip") e partecipanti al secondo Campionato Italiano Professionistico di pallacanestro (di seguito "Campionato") e agli Eventi correlati (allo stato "Final Four" di Legadue).

Ha sede in Bologna.

La Legadue ha come mission, tra l'altro, quella di:

- coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva ed economica dei Club;
- programmare, gestire e promuovere il Campionato e gli Eventi.

La Legadue, in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito "Decreto") e secondo le disposizioni statutarie, organizza, sulla base di apposita Convenzione con la Fip, le competizioni nazionali cui partecipano i Club e cioè:

a) il Campionato strutturato in Regular Season e Play-Off;
b) la Final Four di Legadue.

Già precedentemente all'emanazione del Decreto la Legadue ha gestito i diritti audiovisivi sportivi delle predette competizioni su specifiche deliberazioni e mandati conferiti dai Club aderenti.

La Legadue (o i suoi aventi causa) commercializza collettivamente e centralmente tutti i diritti audiovisivi sportivi relativi alle competizioni descritte, ivi inclusi i diritti d'archivio e di ripresa che sono stati concessi in licenza dai singoli Club.

La Legadue intende attuare una strategia di commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi che permetta lo sviluppo dell'attività propria e dei Club secondo gli obiettivi e i passaggi descritti nel seguito del presente documento. Nella definizione degli obiettivi e delle strategie oltre che nella strutturazione operativa della procedura di commercializzazione collettiva la Legadue si avvale della consulenza di StageUp - Sport & Leisure Business s.r.l. con sede in Bologna – Via Cairoli, 9.

In tal senso la Legadue ha strutturato il presente documento al fine di selezionare un partner media in grado di:

- dare visibilità e diffusione adeguata al Campionato e agli Eventi correlati;
- valorizzare, da un punto di vista economico, i diritti audiovisivi sportivi.

Le Linee Guida analizzano sinteticamente:

a) il mercato dei diritti audiovisivi del Campionato e degli Eventi;

b) la descrizione dei diritti audiovisivi oggetto delle procedure competitive;

c) gli obiettivi della Legadue e il contenuto degli inviti ad offrire;

d) le procedure competitive.

Per le definizioni dei termini qui adottati ci si riporta integralmente al Decreto, salvo diversa specificazione.

CAPITOLO 1

IL CAMPIONATO DI LEGADUE E LE ALTRE COMPETIZIONI SPORTIVE

1.1. FORMAT GENERALE DEL CAMPIONATO

La Legadue, secondo campionato professionistico della pallacanestro italiana, è attualmente disputata da 16 squadre ed è composta da due fasi.

La prima, detta "Regular Season" (o "Stagione Regolare"), è rappresentata da un girone di andata e ritorno, solitamente collocato tra il mese di ottobre e quello di maggio, in cui i Club si affrontano alternativamente sui rispettivi "campi" in un incontro in casa e uno in trasferta per un totale di 240 partite complessive. La prima classificata nella Regular Season accede direttamente al Campionato di Serie A.

Nella seconda fase, solitamente disputata nei mesi di maggio/giugno e denominata "Play-Off", le squadre, classificate dal secondo al nono posto nella Regular Season, si incontrano tra loro ad eliminazione diretta su turni progressivi (quarti, semifinali e finale).

Secondo l'attuale format la fase di Play-Off può prevedere complessivamente un numero variabile di gare, compreso tra 21 e 35, a seconda dell'andamento dei vari turni.

La vincitrice della fase dei Play-Off si aggiudica la promozione in Serie A.

La 15a e la 16a classificata della Regular Season retrocedono in Serie A Dilettanti.

1.2. STRUTTURA AGONISTICA DEL CAMPIONATO

Ciascuna giornata del Campionato della Stagione Regolare viene calendarizzata di norma alla domenica.

Per soddisfare le esigenze televisive, attualmente ogni giornata televisiva viene distribuita sull'arco temporale del fine settimana con questa programmazione:

- anticipo del sabato sera alle ore 20:00
- turno di gara alle 18:15 della domenica
- posticipo della domenica alle 20:45.

Gli incontri delle ultime due giornate della Stagione Regolare devono disputarsi in contemporanea su tutti i campi, a meno che non siano ininfluenti ai fini della classifica.

Successivamente ad una prima fase di Regular Season con girone "all'italiana" vengono disputati i Play- Off tra le squadre classificate dal secondo al nono posto.

Questa fase è così strutturata:

- quarti di finale (8 squadre con scontri diretti)
- semifinali (4 squadre con scontri diretti)
- finale (2 squadre)

Tutti i turni sono da disputarsi al meglio delle 5 gare (4^ e 5^ eventuali): gara 1 e 2 in casa della formazione con il miglior piazzamento al termine della Stagione Regolare (squadra A); gara 3 e 4 in casa dell'altra formazione (squadra B); gara 5 in casa della squadra A.

Le giornate di gara dei Play-Off possono essere calendarizzate, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, su qualunque giorno, e quindi non tassativamente nel weekend, a condizione che tra un turno e l'altro (esempio quarti e semifinali) sussista un determinato lasso di tempo.

1.3. STRUTTURA DELLE ALTRE COMPETIZIONI DI LEGADUE

Oggetto delle Linee Guida sono anche gli Eventi, attualmente consistenti nella Coppa di categoria, realizzata a mezzo "Final Four".

1.3.1. "FINAL FOUR"

La Final Four di Legadue è la competizione che viene disputata, solitamente in febbraio, tra le migliori 4 classificate al termine del girone di andata della Regular Season del Campionato.

La formula prevede un torneo ad eliminazione diretta con gare singole di semifinali e finale da disputarsi in un unico impianto ospitante la manifestazione, solitamente nell'arco di 2 giorni.

Attualmente l'organizzazione operativa della Final Four può essere effettuata sia dalla Legadue che da altro soggetto (es. un Club) che si aggiudica una apposita gara indetta dalla stessa Legadue o sulla base di una proposta di organizzazione.

L'organizzatore operativo delle Final Four non ha alcuna incidenza sui diritti audiovisivi oggetto delle Linee Guida.

CAPITOLO 2

IL MERCATO DI RIFERIMENTO

2.1. CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL CAMPIONATO DI LEGADUE E DEGLI EVENTI

Il Campionato, nato nel 2001 in sostituzione della serie A2 a seguito della scissione dei Club appartenenti a questa categoria dalla Lega A, ha assunto negli anni una sempre maggiore importanza, identità e attrattività.

Gli elementi a supporto di queste considerazione sono diversi:

2.1.1. GLI SPETTATORI DEL CAMPIONATO

Il Campionato di Legadue, nel confronto con le altre competizioni nazionali italiane, risulta terzo in termini di presenze agli incontri, dietro alla Serie B di calcio e alla Serie A di basket e di volley maschile.

La stagione 2007/08 ha raggiunto un totale di 633.349 presenze (fonte: Legadue) con un dato medio per gara di 2.390 spettatori.

Spettatori live dei principali campionati italiani a squadre - Stagione 2007/08						
N° spettatori	Campionato Legadue Basket	Campionato Serie A Basket	Campionato Serie A Volley	Campionato Serie A Volley	Campionato Serie A	Campionato Serie B Calcio
Totali	633.349	1.144.362	776.850	346.348	8.899.210	2.841.729
Media a gara	2.390	3.741	1.788	872	23.419	6.151

Fonte: elaborazione StageUp su dati Leghe di specialità

Il trend di crescita non ha incontrato flessioni nel corso degli anni e le presenze nei palazzetti nella stagione 2007/08 sono praticamente raddoppiate rispetto al 2002/2003.

Spettatori live Legadue			
Stagione	N. gare	Spettatori totali	Media spettatori
2002/2003	256	332.371	1.298
2003/2004	249	483.238	1.941
2004/2005	244	530.203	2.173
2005/2006	268	574.981	2.145
2006/2007	268	624.092	2.329
2007/2008	265	633.349	2.390

Fonte Legadue

Fonte:Elaborazione StageUp su dati Legadue Basket

2.1.2. IL SEGUITO DEL CAMPIONATO

Nel gergo statistico con il termine "appassionati" ci si riferisce a coloro che dichiarano di seguire un evento sportivo con regolarità o, comunque, abbastanza regolarmente. Questa fascia di interessati rappresenta la fonte primaria del consumo non solo dello sport spettacolo ma di ogni altra forma di consumo, direttamente o indirettamente, collegata all'oggetto di interesse con particolare riferimento alla televisione a pagamento.

Secondo la ricerca continuativa e multicliente Sponsor Value® di StageUp & Ipsos, il numero degli appassionati tra i 14 ed i 64 anni al Campionato, ammonta, nel gennaio 2009, a 812.663 adulti.

Interessante è anche l'analisi specifica delle quote percentuali del seguito del Campionato, che si caratterizza per una importante penetrazione nelle fasce di età oltre i 25 anni con picchi in quelle 25-34 anni. Cluster, questi, dotati di un "potere di acquisto" compatibile con i consumi tecnologici e di nuovi media (tv satellitare e digitale, Ip-tv, etc).

2.1.3. LA LEGADUE: IL CAMPIONATO DEI GIOCATORI ITALIANI

Come evidenziano le statistiche riguardanti l'impiego degli atleti militanti nel Campionato di Legadue fornito dalla GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati: l'associazione di categoria dei giocatori di Pallacanestro), i giocatori di "scuola italiana" sono stati presenti sul parquet in media il 46% circa del tempo totale di gara nella stagione 2007/08. Se a questi aggiungiamo gli atleti naturalizzati, anche essi muniti di cittadinanza italiana, si arriva a oltre il 55% del minutaggio totale.

Minutaggio medio degli atleti di Legadue (%)				
stagione	Ita	Ita. nat	UE	Extra
2007/2008	45,135	10,879	13,205	30,344
2008/2009	48,423	8,81433	12,3373	29,2823

Fonte: GIBA

Il dato riferibile agli atleti formati nei nostri vivai è aumentato nella Stagione attuale (48,4%).

Questi elementi dimostrano come il Campionato di Legadue si caratterizzi per una importante connotazione italiana in un particolare momento storico in cui da più parti, e in tutte le discipline, si richiede un occhio di riguardo ai vivai.

Questa caratteristica funge anche da elemento attrattivo per la Legadue, che rappresenta così la ribalta per i Campioni italiani in cui potranno riconoscersi gli appassionati.

Trend del minutaggio degli atleti in Legadue

Fonte: GIBA

2.2. VALORE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DEL CAMPIONATO

2.2.1. LA COPERTURA TELEVISIVA E I CONTATTI DEL CAMPIONATO

La copertura televisiva della pallacanestro di Legadue sui principali network nazionali è stata pari a 208 ore nella stagione sportiva 2007/08, dato in crescita (+1.8 %) rispetto alla stagione 2006/07 e triplicato rispetto a soli tre anni fa.

Lo spazio concesso alle dirette delle partite del Campionato è cresciuto, superando le 106 ore complessive.

Per quanto riguarda i contatti registrati dalle gare di Legadue trasmesse in diretta, si toccano picchi di 100.000 contatti per le partite di Regular Season.

I migliori risultati assoluti sono stati registrati nelle fasi di Play-Off. Nella Stagione 07/08 tra Caserta e Jesi si sono registrati ben 228.104 contatti, record battuto solo da gara 4 dei Play-Off 08/09 tra Sassari e Soresina con ben 348.331 contatti e un'audience di oltre 102.000 spettatori.

CAPITOLO 3

I DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI E LE CONDIZIONI DI MERCATO

Il capitolo individua i diritti audiovisivi oggetto delle procedure competitive. Per i motivi di seguito dettagliati, le presenti Linee Guida specificano le regole e i principi che disciplinano la formazione del pacchetto offerto al mercato.

3.1. UNICO PACCHETTO IN ESCLUSIVA

La Legadue ha deciso di offrire al mercato un unico pacchetto in esclusiva contenente i diritti audiovisivi sportivi di natura primaria, di tutte le competizioni descritte nel capitolo 1 del presente documento. Si evidenzia la necessità di creare una massa critica di appassionati (e conseguentemente di diritti) tale da catalizzare l'interesse degli operatori della comunicazione. Le relative procedure competitive sono quindi rivolte agli operatori della comunicazione delle piattaforme televisive DTH e DTT e analogico con titolo abilitativo alla trasmissione in chiaro. Dall'esclusiva non sono comprese le piattaforme considerabili emergenti in conformità del principio, espresso dall'art. 11, comma 5, del Decreto, del "platform neutral" e, conseguentemente, dell'"exclusivity across all media platforms".

Coerentemente con gli obiettivi di ottimizzazione della diffusione mediatica, la Legadue tenderà a favorire, nella propria scelta, gli operatori della comunicazione, o intermediari indipendenti, che assicureranno l'accesso a piattaforme tecnologiche la cui fruizione avviene da parte dell'utente in forma gratuita e in chiaro. Questo aspetto verrà tenuto in considerazione in ogni fase delle procedure descritte nel presente documento ed è finalizzato a conseguire il più alto livello di copertura televisiva della popolazione necessario anche ai fini del sostentamento dei Club basato principalmente sulla raccolta sponsorizzativa: forma di introito, quella sponsorizzativa, che ha un'efficacia notevolmente influenzata dalla visibilità offerta al prodotto.

Gli operatori della comunicazione titolari delle piattaforme sopra riportate, che pertanto vengono considerate come condizione necessaria ai fini della legittimazione a partecipare alla commercializzazione, possono effettuare offerta anche con riferimento alle piattaforme IP-TV/Internet non in esclusiva.

Sin d'ora ci si riserva la possibilità che, qualora il processo di commercializzazione giunga alla fase prevista dal punto 10.4, agli operatori della comunicazione che avranno manifestato interesse potrà essere proposta anche l'acquisizione dei diritti radiofonici di natura primaria di tutte le competizioni descritte nel Cap. 1 del presente documento. Il pacchetto sarà dunque eventualmente rivolto agli operatori della comunicazione che disporranno anche delle piattaforme radiofoniche analogiche (FM, AM e OM), digitali (DAB), satellitari (DVB-S) e internet (WMP o Real player) compreso il podcasting, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana. La Legadue ed i Club si riserveranno

eventualmente la possibilità di autorizzare la radiocronaca del Campionato e degli Eventi solo da parte delle emittenti radiofoniche locali e/o regionali, con ciò intendendosi quelle che abbiano un bacino di utenza inferiore a quello regionale e che le stesse non facciano parte di reti, circuiti, network e syndacation o consorzi italiani e/o stranieri irradianti al di fuori di un ambito strettamente locale.

In conformità con i dettami di legge è ammessa la possibilità che l'operatore della comunicazione, che otterrà l'assegnazione del pacchetto, possa a sua volta procedere ad una distribuzione interna dei diritti acquisiti tra le varie piattaforme che abbia in disponibilità.

Le procedure competitive sono rivolte altresì agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

3.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO

La Legadue intende commercializzare per il biennio 2009/11 (stagioni sportive 2009/10 - 2010/11) in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Decreto e delle deleghe alla stessa conferita dai singoli Club (in relazione ai diritti di archivio – ripresa – intervista) i diritti audiovisivi di:

(i) Campionato,

(ii) Final Four,

(iii) eventuali ulteriori Eventi organizzati dalla Lega;

considerando obbligatoria la ripresa e la trasmissione dei seguenti eventi sportivi (di seguito "gare live"):

a) 2 (due) "gare live" per ciascuna giornata del Campionato fino alla giornata n. 28 per un totale di 56 (cinquantasei) partite "live" per la Regular Season del Campionato;
b) almeno una "gara live" per ciascuna giornata del Campionato per le giornate n. 29 e 30 della Regular Season del Campionato;
c) Una "gara live" per ogni turno dei quarti di finale dei Play-Off del Campionato;
d) Una "gara live" per ogni turno delle semifinali dei Play-Off del Campionato;
e) tutte le "gare live" delle finali dei Play-Off del Campionato (da un minimo di 3 a un massimo di 5);
f) 3 "gare live" per la Final Four di Coppa Italia.

La scelta delle "gare live" da trasmettere sarà predisposta dalla Legadue con una programmazione preliminare mensile. Con un anticipo di 14 (quattordici) giorni rispetto all'avvio della giornata di Campionato interessata avverrà la definizione ed ufficializzazione delle gare teletrasmesse.

In relazione alla sola trasmissione delle “gare live” e al solo fine di realizzare i prodotti audiovisivi secondo le scelte editoriali dell’assegnatario del pacchetto, i diritti di cui sopra sono licenziati unitamente ai seguenti, ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto di ripresa nelle modalità descritte nel successivo paragrafo 4;
2. diritto di trasmettere “in diretta” le immagini correlate, prima dell’inizio e dopo il termine di ciascun evento all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, nonché di far uso delle immagini per replay, fermi immagine e simili;
3. diritto di trasmettere “in differita” sintesi, replica e immagini salienti delle “gare live” e delle immagini di cui al precedente sub a);
4. diritto di trasmettere l’archivio, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 5.2;
5. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line, purché le predette iniziative non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati, con divieto altresì di modificare, agli stessi fini, le immagini così come fissate dalle riprese come, ad esempio, per la realizzazione di pubblicità virtuale.

Le specifiche del pacchetto saranno indicate nell’invito ad offrire.

3.3. DURATA

Il contratto di licenza avente ad oggetto i diritti audiovisivi del pacchetto ha una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.

3.4. ESCLUSIVA

L’esclusiva concessa dalla Legadue all’assegnatario dei diritti audiovisivi deve essere intesa nel senso che la stessa Legadue, per la durata di cui sub 3.3., non potrà autorizzare, o consentire a, terzi di esercitare gli stessi diritti audiovisivi sportivi oggetto del contratto di licenza sulle medesime piattaforme distributive specificate al sub 3.1.

4. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La produzione audiovisiva delle "gare live" è affidata all'assegnatario del pacchetto unico, che assume a proprio esclusivo onere, anche economico, rischio e responsabilità, ogni attività connessa e necessaria alla produzione. Nell'Allegato 1 sono stabiliti gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, cui si deve uniformare la produzione audiovisiva.

All'assegnatario è consentito l'accesso gratuito con il numero di telecamere, giornalisti e operatori sufficiente per la ripresa audiovisiva all'interno di ciascuno degli impianti sportivi sede delle gare per riprendere le "gare live", secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento predisposto e pubblicato dalla Legadue all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

L'assegnatario prende atto che la Legadue garantisce la messa a disposizione degli altri assegnatari di pacchetti non in esclusiva e a tutti gli operatori della comunicazione non assegnatari di diritti audiovisivi delle immagini delle gare, contrassegnati dal proprio logo e con le seguenti modalità:

a) agli altri assegnatari che abbiano acquisito pacchetti non in esclusiva da parte dei Club e della Lega (ai sensi del successivo art. 5.3.), le immagini richieste al corrispettivo stabilito dal Tariffario allegato sub. 2;
b) agli operatori della comunicazione che esercitano il diritto di cronaca, brevi estratti di immagini salienti e correlate, previo rimborso dei costi tecnici come stabiliti dal Tariffario allegato sub. 2.

L'assegnatario deve provvedere, per conto e nell'interesse della Legadue, alla distribuzione del materiale audiovisivo ai predetti soggetti.

Per quanto riguarda le grafiche in video, l'assegnatario sin d'ora s'impegna a concordare con la Legadue le diciture/grafiche da utilizzare nelle gare riprese e trasmesse in diretta o differita. Le "gare live" come pure le differite, le sintesi e gli highlights dovranno essere introdotti e chiusi da una sigla istituzionale della Legadue che avrà una durata di 15 secondi. La stessa sigla dovrà essere riproposta, per quanto attiene le "gare live" almeno altre 2 volte nel corso della trasmissione (indicativamente al termine del 2° quarto di gioco e all'inizio del 3° quarto di gioco). La sigla conterrà la riproduzione del logo della Legadue e degli eventuali sponsor/partner della stessa. Dovrà essere altresì concessa alla Legadue la disponibilità di una sovrimpressione durante le gare riprese e trasmesse: la Legadue potrà utilizzarla per riferimenti anche al brand di un soggetto terzo con cui ha una partnership funzionale allo svolgimento dell'attività agonistica del Campionato o degli Eventi di cui l'assegnatario ha acquisito i diritti audiovisivi. La Legadue sin d'ora garantisce che la sovrimpressione non sarà riferita ad un soggetto terzo concorrente nel mercato media con l'assegnatario dei diritti audiovisivi.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel contratto di licenza dei diritti audiovisivi di cui al pacchetto unico saranno previste alcune condizioni a carico dell'assegnatario ritenute essenziali dalla Legadue.

5.1. FIDEIUSSIONE BANCARIA

L'assegnatario del pacchetto deve versare il corrispettivo in 4 rate trimestrali anticipate, garantite da fideiussione bancaria di primario istituto di credito italiano, da rilasciare entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione. La mancata consegna della fideiussione comporta l'annullamento dell'assegnazione.

5.2. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'assegnatario del pacchetto deve obbligarsi a conservare, per l'intera durata della licenza, le immagini delle gare, dallo stesso riprese, in un archivio, che utilizzerà ai fini della realizzazione dei propri prodotti audiovisivi e metterà a disposizione/distribuirà:

- gratuitamente alla Legadue, per la realizzazione dei prodotti audiovisivi home video relativi al Campionato e agli Eventi;
- gratuitamente ai singoli Club, per la realizzazione di prodotti audiovisivi home video di ciascun Club;
- ad altri operatori della comunicazione secondo le norme descritte successivamente nel presente documento e negli allegati.

L'operatore pagherà all'assegnatario il prezzo indicato nel Tariffario.

L'assegnatario prende atto che, a richiesta e comunque alla scadenza di ciascuna stagione sportiva compresa nel periodo di licenza, dovrà consegnare a ciascun Club associato alla Legadue l'archivio delle immagini di proprietà fissate su apposito supporto tecnico.

5.3. I PACCHETTI OFFERTI NON IN ESCLUSIVA DALLA LEGADUE E/O DAI SINGOLI CLUB

La Legadue si riserva la possibilità di predisporre per ogni Evento e giornata di gara del Campionato un magazine di circa 25 minuti, i cui diritti di trasmissione sono licenziati, in via non esclusiva, alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale per la diffusione (di regola il mercoledì).

Il singolo Club, invece, può commercializzare direttamente, ai sensi dell'articolo 6.3. del Decreto, i diritti di trasmissione della replica della propria partita, nei confronti delle emittenti locali, in

regime di reciprocità. Quest'ultimo diritto potrà essere esercitato dopo che siano trascorse 24 ore dalla fine della trasmissione della "gara live". Le emittenti televisive locali che possono esercitare tale diritto sono quelle che operano nel bacino regionale in cui ha sede il Club anche se possiedono una visibilità satellitare.

L'emittente locale assegnataria del diritto di trasmissione del singolo Club avrà anche il diritto di ripresa della gara laddove l'assegnatario del pacchetto unico non l'eserciti secondo le norme che regolano il rapporto sul diritto di ripresa con l'assegnatario del pacchetto unico della Legadue.

Nel caso in cui la "gara live" fosse inserita nell'ambito della programmazione dell'assegnatario del pacchetto unico della Legadue, l'emittente locale, assegnataria del diritto di trasmissione del singolo Club, non potrà esercitare il diritto di ripresa della "gara live" ma potrà beneficiare gratuitamente della ripresa svolta dall'assegnatario del pacchetto unico della Legadue.

Alla Legadue è riconosciuta la facoltà di inserire sul proprio sito ufficiale 3 minuti di immagini di ciascun giornata di Campionato o di Evento dopo 24 ore dal termine della giornata di riferimento. Le riprese necessarie per la realizzazione di detti 3 minuti di highlights della Legadue sono fornite dall'assegnatario del pacchetto gratuitamente.

Al singolo Club è riconosciuta la facoltà di inserire sul proprio sito ufficiale 2 minuti di immagini di ciascuna gara cui partecipa la propria squadra con lo stesso limite temporale e le medesime gratuità previste per la Legadue.

CAPITOLO 4

GLI OBIETTIVI DELLA LEGADUE ED I CONTENUTI DEGLI INVITI AD OFFRIRE

6. GLI OBIETTIVI DELLA LEGADUE

La regole e i criteri di formazione del pacchetto, nonché le modalità di svolgimento delle procedure competitive, sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi che la Legadue ha deliberato il 9 luglio 2009.

6.1. GLI OBIETTIVI

Nell'assemblea del 9 luglio 2009 i Club hanno deliberato le presenti Linee Guida sulla base di un preciso obiettivo: ottimizzare la diffusione mediatica del Campionato e degli Eventi nel rispetto di una logica economica per la valorizzazione dei diritti.

7. CONTENUTI DELL'INVITO AD OFFRIRE

La Legadue rivolgerà l'invito ad offrire a tutti gli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti interessati ad acquisire i diritti audiovisivi, alle condizioni espresse dalle presenti Linee Guida.

Le offerte, che dovranno pervenire con le modalità e nei tempi di cui al Capitolo 5, devono comprovare non solo il possesso dei requisiti e delle qualità di seguito specificate, ma anche le capacità professionali ed economiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi che la Legadue si è prefissata.

7.1. ELEMENTI SOGGETTIVI DEGLI OFFERENTI

L'offerta degli operatori della comunicazione deve specificare quanto segue:

a) una presentazione della propria candidatura, con descrizione della propria struttura e della propria organizzazione;
b) l'indicazione del prezzo dell'"offerta di acquisizione" del pacchetto, predisposta nei termini di cui al successivo paragrafo 8.

7.2. ELEMENTI OGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Gli operatori della comunicazione dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- illuminazione di tipo nazionale;
- disponibilità di piattaforme e abilitazione anche alla trasmissione in chiaro considerato il criterio di scelta e le esigenze descritte al punto 3.1;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nel presente documento, o in altri da questo richiamati, con particolare riferimento alla trasmissione sulle varie piattaforme secondo gli standard stabiliti.

7.3. L'INTERMEDIARIO INDIPENDENTE

L'intermediario indipendente dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di legge ed in particolare di quelli previsti dal Decreto;
- comprovata esperienza, anche attraverso il management, nel settore dei diritti media sportivi;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nel presente documento o in altri da questo richiamati.

CAPITOLO 5

PROCEDURE COMPETITIVE

8. L'OFFERTA DI ACQUISIZIONE

L'"offerta di acquisizione", da allegare all'altra documentazione richiesta al punto 7.1., deve essere:

a) redatta in lingua italiana;

b) redatta su carta intestata dell'offerente;

c) sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da inserire nella busta);

d) inserita in busta chiusa e sigillata.

La busta dovrà riportare la dicitura "Offerta di acquisizione pacchetto Legadue".

9. STRUTTURA DELLA PROCEDURA COMPETITIVA

9.1. PUBBLICITÀ ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

La Legadue pubblicherà l'invito ad offrire sul proprio sito ufficiale e su uno o più dei principali quotidiani a diffusione nazionale entro due giorni dall'approvazione delle Linee Guida da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

9.2. INVIO DELLE OFFERTE

Le offerte in originale devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno (vale il timbro postale di invio) o depositate (con consegna di un attestato di ricezione) entro le ore 18:00 del giorno di scadenza dell'offerta medesima che sarà specificato nell'invito a offrire presso la sede della Legadue - Viale Masini 12, 40126 Bologna .

10. ANALISI DELLE OFFERTE E DECISIONE DELLA LEGADUE

10.1. ANALISI DELLE OFFERTE

Il Presidente della Legadue aprirà le buste pervenute immediatamente dopo la scadenza del termine per la consegna dell'offerta di cui sub art. 9.2.

10.2. CONFIDENZIALITÀ

Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.

10.3. DECISIONE DELLA LEGADUE

Qualora l'"offerta di acquisizione" indichi un prezzo pari o superiore al prezzo minimo di offerta stabilito dalla Legadue, quest'ultima assegnerà il pacchetto al soggetto che ha formulato l'offerta di acquisizione più alta. Qualora invece non fosse raggiunto il prezzo minimo di offerta, la Legadue darà corso a singole ed autonome trattative private previa consultazione, come previsto nel successivo punto 10.4, nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari che manifesteranno interesse ad acquisire il pacchetto. Ai fini della manifestazione di interesse, la Legadue pubblicherà sul proprio sito ufficiale, entro 24 ore dall'apertura delle buste, un invito a partecipare alla fase prevista al punto successivo. L'interesse va manifestato entro le 48 ore successive. Detta fase dovrà concludersi con un termine massimo di trenta giorni.

10.4. TRATTATIVA PRIVATA: CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI E NEGOZIAZIONE

Questa fase sarà condotta nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Qualora nel suo corso dovessero essere modificati sia la composizione originaria del pacchetto (anche in più pacchetti in esclusiva), sia il prezzo minimo di offerta, i nuovi dati dovranno essere comunicati a tutti i partecipanti, in modo da consentire loro di poter valutare tutte le condizioni per formulare l'offerta ritenuta più adeguata. La trattativa privata sarà preceduta da una consultazione con coloro che hanno manifestato interesse al fine di raggiungere una ipotesi di intesa negoziale finalizzata alla licenza dei diritti audiovisivi sportivi. La Lega provvederà a comunicare direttamente con i partecipanti via e-mail. La risposta ad eventuale richiesta di offerta avrà un termine minimo di 24 ore. A conclusione, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare la loro proposta. Le proposte saranno custodite nella sede della Legadue sotto la responsabilità del Presidente della stessa e saranno aperte nella data indicata dalla Lega come termine, e comunque entro il termine massimo di trenta giorni. Si provvederà poi, all'eventuale assegnazione in sede assembleare. Qualora la Legadue non ricevesse alcuna busta o giudicasse comunque insufficiente l'offerta più alta ricevuta, ma comunque inferiore al prezzo minimo di offerta (ivi quello eventualmente modificato ai sensi del precedente paragrafo), si procederà ad una nuova procedura competitiva.

10.5. CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

In caso di eventuale insuccesso delle procedure competitive troverà applicazione l'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo n. 9/08.

ALLEGATO 1

ALLE LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LE STAGIONI SPORTIVE 2009/10, 2010/11 E 2011/12

STANDARD MINIMO PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA

Premessa

Il presente documento è in allegato alle Linee Guida, previste dal Decreto ed elaborate dalla Legadue, a cui si fa rinvio per il dettaglio dei contenuti. Detti contenuti si intendono conosciuti, nonché accettati dai destinatari del documento medesimo.

L'obiettivo è quello di prevedere:

- le modalità di produzione audiovisiva;
- gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.

I format qui delineati pertanto rinviano alle Linee Guida e al Decreto anche per quanto riguarda le definizioni a meno che non siano previste diverse specificazioni.

Gli standard di produzione si riferiscono al "Pacchetto" previsto nelle linee guida e a cui, pertanto, si fa espresso rinvio.

Descrizione generale della produzione

La produzione audiovisiva delle "gare live" del Campionato e degli Eventi, ai fini dell'esercizio dei diritti, è affidata all'assegnatario del Pacchetto.

Questo soggetto, che si occupa della produzione audiovisiva in virtù di quanto previsto nel Pacchetto, assume a proprio esclusivo onere, rischio e responsabilità ogni attività connessa e necessaria alla produzione.

La produzione delle gare del Campionato e degli Eventi deve avvenire secondo uno standard minimo che richiede almeno 3 telecamere (indicativamente 1 "fissa" e 2 "a mano") all'interno del Palasport ospitante l'Evento Live e dedicate alla ripresa dell'Evento stesso.

La produzione delle immagini correlate delle "gare live" del Campionato e degli Eventi, è in ogni caso affidata all'assegnatario dei diritti come individuato nelle Linee Guida e/o nel Pacchetto, nei limiti dell'impiego di un solo operatore con una sola telecamera dedicata alla ripresa delle immagini, delle interviste e/o degli spalti.

Detto soggetto assegnatario si assume a proprio esclusivo onere, rischio e responsabilità ogni attività connessa e necessaria ad ogni produzione.

Layout del palasport con posizionamento indicativo delle 3 telecamere

ALLEGATO 2

ALLE LINEE GUIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LE STAGIONI SPORTIVE 2009/10, 2010/11 E 2011/12

TARIFFARIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA E L'ACQUISTO DI IMMAGINI SALIENTI

Premessa

Il presente documento è in allegato alle Linee Guida, previste dal Decreto ed elaborate dalla Legadue, a cui si fa rinvio per il dettaglio dei contenuti. Detti contenuti si intendono conosciuti, nonché accettati dai destinatari del documento medesimo.

L'obiettivo è quello di prevedere i costi indicativi su base previsionale che soggetti diversi dall'assegnatario del Pacchetto dovranno sostenere per acquisire immagini salienti dell'archivio del Campionato e degli Eventi nel periodo di validità della licenza ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e/o della realizzazione di highlights in conformità con il Regolamento di Cronaca.

I format qui delineati pertanto rinviano alle Linee Guida e al Decreto anche per quanto riguarda le definizioni a meno che non siano previste diverse specificazioni.

Tariffario indicativo

Diritto di cronaca e highlights

Costo per minuto di ripresa effettivamente utilizzato secondo lo standard minimo di ripresa descritto nell'Allegato 1 alle Linee Guida:
compreso nella forchetta 600-1.250 € con l'esclusione dei Play-Off.

Costo per minuto di ripresa effettivamente utilizzato secondo uno standard di ripresa superiore a quello minimo descritto nell'Allegato 1 alle Linee Guida:
sino ad un massimo di 1.500 €

La Legadue accoglie sin d'ora la possibilità che i costi possano subire ulteriori abbattimenti definiti per effetto di accordi privati tra i diversi operatori della comunicazione.

09A11713

DELIBERAZIONE 14 settembre 2009.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri riferibili al campionato di serie A di pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2009/2010 e 2010/2011. (Deliberazione n. 474/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 14 settembre 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2009, prot. n. 69214 con la quale la Lega Società di Pallacanestro Serie A ha trasmesso le linee-guida per la commercializzazione dei diritti per le stagioni sportive 2009-2010 e 2010-2011 approvate nel medesimo giorno dall'assemblea della stessa Lega il 9 luglio 2009, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la nota in data 9 settembre 2009, prot. n. 69835, con la quale la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità ha comunicato alla Lega Società di Pallacanestro Serie A l'avvio dell'istruttoria per l'approvazione delle linee guida per la commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri relativi alle competizioni sportive riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 8 settembre 2009 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che le linee guida in esame sono relative alla commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile, ed esteri riferibili al campionato di serie A di Pallacanestro e agli eventi correlati, per le stagioni 2009/10 e 2010/11 e appaiono conformi con le disposizioni del decreto e con le indicazioni già evidenziate per dall'Autorità con le delibere n. 260/09/CONS e n. 94/09/CONS e relative all'approvazione di linee guida da parte di altri organizzatori delle competizioni;

Considerato che per la commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A di Pallacanestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Ritenuto di poter approvare le linee guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

a) al fine di aderire al dettato dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, deve essere consentita la più ampia partecipazione alle procedure competitive a tutti gli operatori della comunicazione indipendentemente dal titolo abilitativo posseduto;

b) con riferimento ai diritti per la radiofonia, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, si intendono implicitamente riservati agli organizzatori degli eventi tutti i diritti non facenti parte del pacchetto unico;

c) con riferimento alla commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato estero dovranno essere previste modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane all'estero così come previsto dall'art. 16, comma 2 del medesimo decreto;

d) per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

e) si ribadisce l'assoluta necessità, al fine di garantire attuazione pratica ai predetti principi e al più generale principio di tutela della competitività delle procedure di assegnazione, che si dia rigorosa applicazione alla previsione di cui all'art. 11, comma 3, del medesimo decreto quanto al regime di assegnazione dei diritti rimasti invenduti, specificando che qualora anche la seconda procedura competitiva dovesse avere esito negativo, la singola società sportiva avrà diritto di commercializzare i diritti relativi alle partite disputate dalla propria squadra (in casa e in trasferta) in concorrenza non esclusiva con la Lega, salvo che, ad esito di apposita decisione assunta da tutte le società sportive della stessa Lega all'unanimità, non siano deliberate la predisposizione di nuove linee guida per ulteriori procedure competitive, da sottoporre a nuova procedura di approvazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto, ovvero la distribuzione diretta attraverso un proprio canale o piattaforma satellitare ai sensi dell'art. 13 del decreto;

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nei sensi, con i limiti e alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione di diritti radiofonici, mobile ed esteri di seguito specificate, nella versione definitiva trasmessa dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A in data 7 settembre 2009, prot. n. 69214 e riportate all'allegato A della presente delibera.

La presente delibera completa di allegato *A* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 14 settembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
LAURIA - MAGRI

ALLEGATO *A*

LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A

Linee Guida per la commercializzazione di:

a) diritti radiofonici

b) diritti mobile

c) diritti per il territorio estero

Stagioni sportive 2009/10 e 2010/11

INTRODUZIONE

La Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito "Lega Basket") è una associazione non riconosciuta costituita tra le società di pallacanestro (di seguito "Club") affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "Fip") e partecipanti al Campionato Italiano Professionistico di Serie A (di seguito "Campionato") e agli eventi correlati (allo stato Supercoppa e Coppa Italia, di seguito "Eventi"). Ha sede in Bologna.

La Lega Basket ha come mission, tra l'altro, quella di:

- coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva dei Club;
- programmare, gestire e promuovere il Campionato e gli Eventi.

La Lega Basket, in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito "Decreto") e con le previsioni dello Statuto, organizza le competizioni nazionali cui partecipano i Club e cioè:

a) il Campionato strutturato in Regular Season e Play-Off;
b) la Coppa Italia strutturata a mezzo di "Final Eight";
c) la Supercoppa, disputata dai club che, nella stagione precedente, si sono aggiudicati le competizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
d) altri eventi, come l'All Star Game, disputato fino alla Stagione 2006/07.

Ancor prima dell'emanazione del Decreto, la Lega Basket ha gestito i diritti, riguardanti le predette competizioni dalla stessa organizzate e previsti in queste Linee Guida, su specifico mandato conferito dai Club.

La Lega Basket intende attuare una strategia di commercializzazione dei diritti radiofonici, mobile e per il mercato estero che permetta lo sviluppo del basket professionistico secondo gli obiettivi e le strategie descritti nel seguito del presente documento. Nella definizione degli obiettivi e delle strategie oltre che nella strutturazione operativa della procedura di commercializzazione collettiva la Lega Basket si avvale della consulenza di StageUp - Sport & Leisure Business s.r.l.

Le Linee Guida analizzano sinteticamente:

a) il mercato del basket professionistico italiano;
b) le strategie di commercializzazione dei diritti radiofonici;
c) le strategie di commercializzazione dei diritti mobile;
d) le strategie di commercializzazione dei diritti audiovisivi per il mercato estero;
e) gli obiettivi della Lega Basket e il contenuto degli inviti ad offrire;
f) le procedure competitive.

Le definizioni utilizzate nel presente documento, dove non diversamente specificato, sono quelle specificate dal Decreto e vengono qui integralmente richiamate.

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO DI SERIE A E DELLE ALTRE COMPETIZIONI CORRELATE

1.1. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CAMPIONATO

La Serie A è il Campionato attualmente disputato dalle migliori 16 squadre italiane di basket ed è composto da due fasi.

La prima, detta "Regular Season" (o "Stagione Regolare"), è rappresentata da un girone di andata e ritorno, solitamente collocato tra il mese di ottobre e quello di maggio, in cui ciascuno dei 16 Club disputa, con ciascuno degli altri, un incontro in casa e uno in trasferta.

Secondo l'attuale format del Campionato, la stagione regolare prevede complessivamente 240 partite.

Nella seconda fase, solitamente disputata nei mesi di maggio/giugno e denominata "Play-Off", le migliori 8 classificate della Regular Season, si incontrano tra loro ad eliminazione diretta su turni progressivi (quarti, semifinali e finale).

Con l'attuale format la fase di Play-Off può prevedere complessivamente un numero variabile di gare, compreso tra 22 e 37, a seconda dell'andamento delle gare che la compongono.

La vincitrice della fase dei Play-Off è dichiarata Campione d'Italia.

La 15a e la 16a classificata della regular season retrocedono in Legadue (secondo Campionato nazionale professionistico la cui organizzazione non è affidata alla Lega Basket).

1.2. STRUTTURA AGONISTICA DEL CAMPIONATO

Ciascuna giornata del Campionato della stagione regolare viene calendarizzata di norma alla domenica (salvo limitati turni infrasettimanali qualora non vi sia concomitanza con le coppe europee).

Anche per esigenze televisive, a partire dalla Stagione 2009/10 e salvo possibili modifiche, ogni giornata verrà distribuita sull'arco temporale del week-end con queste modalità:

- anticipo del sabato sera alle ore 20:00;
- anticipo della domenica alle ore 12,00;
- gare alle 18,00 della domenica;

Lo spostamento di una gara, rispetto alla data prevista, può essere richiesto da un club e disposto dietro consenso dell'altra formazione interessata. Le ultime due giornate della Regular Season debbono essere disputate in contemporanea, a meno che siano in programma incontri il cui risultato non incida sulla classifica.

Successivamente ad una prima fase di Regular Season con girone “all’italiana” sono disputati i Play- Off tra le prime 8 classificate che prevedono:

- quarti di finale (8 squadre con scontri diretti): da disputarsi al meglio delle 5 gare (4^ e 5^ eventuali) con alternanza delle sedi di gara tra le due avversarie, partendo dalla prima partita in casa del Club meglio classificato al termine della stagione regolare;
- semifinali (4 squadre con scontri diretti): da disputarsi al meglio delle 5 gare (4^ e 5^ eventuali) con alternanza delle sedi di gara tra le due avversarie, partendo dalla prima partita in casa del Club meglio classificato al termine della stagione regolare;
- finale (2 squadre): da disputarsi al meglio delle 7 gare (5^, 6^ e 7^ eventuali) con gara 1 e 2 in casa della formazione con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare (squadra A); gara 3 e 4 in casa dell’altra formazione (squadra B); gara 5 in casa della squadra A; gara 6 in casa della squadra B; gara 7 in casa della squadra A.

Le giornate di gara dei Play-Off possono essere calendarizzate, all’inizio di ciascuna stagione sportiva, su qualunque giorno, e quindi non tassativamente nel week end, a condizione che tra un turno e l’altro (esempio quarti e semifinali) sussistano almeno 72 ore.

1.3. STRUTTURA DELLE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA BASKET

Oggetto delle presenti Linee Guida sono anche gli Eventi attualmente: (i) Coppa Italia, realizzata a mezzo “Final Eight”; (ii) Supercoppa Italiana.

1.3.1. “FINAL EIGHT”

Le Final Eight di Coppa Italia (di seguito “Final Eight“ o “Coppa Italia”) è la competizione che viene disputata, solitamente in febbraio, tra le migliori 8 classificate al termine del girone di andata della Regular Season del Campionato. E’ ammessa la concessione di wild card come successivamente descritta.

La formula prevede un torneo ad eliminazione diretta con gare singole di quarti di finale, semifinali e finale da disputarsi in un unico impianto ospitante la manifestazione, solitamente nell’arco di 4 giorni.

Attualmente l’organizzazione operativa della Final Eight può essere effettuata sia dalla Lega Basket che da altro soggetto (es. un Club) vincitore di una apposita gara indetta dalla stessa Lega Basket.

L'organizzatore operativo delle Final Eight non ha alcuna influenza sui diritti audiovisivi oggetto del presente documento.

Nel dettaglio partecipano alle Final Eight:

a) *nel caso di Evento organizzato da un Club Organizzatore*: il Club organizzatore più i primi 7 classificati al termine del girone di andata della Regular Season. La partecipazione del Club Organizzatore è garantita a mezzo wild card emessa dalla Lega Basket nel caso in cui detto Club Organizzatore non si classifichi tra i primi 8 al termine del girone di andata della Regular Season;

b) nel caso di Evento organizzato dalla Lega o da altro ente non partecipante al Campionato: gli 8 Club primi classificati al termine del girone di andata della Regular Season.

1.3.2. SUPERCOPPA ITALIANA

La Supercoppa rappresenta l'Evento di apertura della stagione sportiva agonistica della Serie A.

Si disputa di norma nel periodo settembre/ottobre e comunque a ridosso della prima giornata del Campionato. Si contendono la Supercoppa la vincente dell'ultimo Campionato (Squadra A) e la vincente dell'ultima Final Eight di Coppa Italia (Squadra B).

Si tratta di una gara unica attualmente disputata nell'impianto di casa della Squadra A.

CAPITOLO 2

IL MERCATO DEL BASKET PROFESSIONISTICO

2.1. CAPACITÀ ATTRATTIVA DEL CAMPIONATO E DEGLI EVENTI

Il Campionato è una manifestazione di grande tradizione, giunta quest'anno alla 87^ edizione. E' l'evento di squadra più importante in Italia dopo la Serie A di calcio, oltre ad essere uno dei principali in ambito cestistico in Europa.

2.1.1. GLI SPETTATORI DEL CAMPIONATO

Il Campionato è il secondo in Italia per numerosità di spettatori dal vivo. La stagione 2008/09 ha visto, nella sola Stagione Regolare, 926.910 presenze (fonte: Lega Basket) con un valore medio per gara di 3.862 spettatori.

Spettatori live dei principali campionati italiani a squadre – Regular Season 2008/09

	Campionato Basket Serie A	Campionato Volley Maschile A1	Campionato Volley Femminile A1	Campionato Calcio Serie A
Spettatori	926.910	462.951	283.928	9.544.280

Fonte: elaborazione StageUp su dati Leghe di specialità

Gli spettatori del Campionato sono peraltro in crescita costante dalla stagione 2002/03.

Fonte: Lega Basket

Va sottolineato inoltre che il Campionato si caratterizza per una vasta diffusione territoriale come emerge: i) dalla numerosità dei residenti nelle città ospitanti i Club in benchmark con gli altri campionati nazionali a squadre; ii) dalla copertura trasversale delle regioni interessate, ben 11.

Numero di residenti nelle città ospitanti club di Serie A – Stagione Agonistica 2007/08

	Campionato Basket Serie A	Campionato Volley Maschile A1	Campionato Volley Femminile A1	Campionato Calcio Serie A
N° abitanti totali città di Serie A	5.927.800	5.121.498	910.500	7.688.910

Fonte: elaborazione StageUp su dati Leghe di specialità

2.1.2. GLI APPASSIONATI DEL CAMPIONATO

Per "appassionati" in termini statistici si intendono coloro che dichiarano di seguire un evento sportivo con regolarità o, comunque, abbastanza regolarmente. Questa fascia di interessati rappresenta la fonte primaria del consumo non solo dello sport spettacolo, ma di ogni altra forma di consumo, direttamente o indirettamente, collegata all'oggetto di interesse con particolare riferimento alla televisione a pagamento.

Secondo la ricerca continuativa e multiclient Sponsor Value® di StageUp & Ipsos, il numero degli appassionati tra i 14 ed i 64 anni al Campionato ammontava, nel giugno 2009, a 2.159.054 adulti (in crescita rispetto ai 1.888.921 del giugno 2008). Questo dato rappresenta il top in Italia dopo il Campionato di Calcio Serie A e precede il volley maschile e femminile Serie A1, la LegaDue Basket, il Rugby Super 10.

Ad ulteriore supporto della qualità del target del Campionato si segnala che esso si contraddistingue per un pubblico caratterizzato da età compresa tra i 18 ed i 54 anni e dall'alto "potere di acquisto", altamente compatibile con consumi tecnologici e di nuovi media (tv satellitare e digitale, ip-tv, ecc.).

2.1.3. CLUB COINVOLTI NELLE COMPETIZIONI EUROPEE

Le Coppe Europee sono tre: due organizzate dall'ULEB (Union of European Leagues of Basketball) e una dalla FIBA (Federazione Internazionale di Basket).

Le Coppe organizzate dall'ULEB sono l'Euroleague, alla quale partecipano i club vincitori dei campionati nazionali e le squadre più blasonate, e l'Eurocup.

La FIBA organizza l'Eurochallenge.

I Club italiani partecipanti alle competizioni europee sono otto per ogni stagione sportiva. A causa di una rinuncia, per la stagione 2009/2010, il numero è limitato a sette Club. Partecipano all'Eurolega: MensSana Basket Siena (con licenza triennale), Virtus Pallacanestro Roma (con licenza triennale) e Olimpia Milano (con licenza annuale). La Pallacanestro Treviso sarà impegnata nei preliminari di Eurolega. L'Eurocup sarà disputata dalla Teramo Basket e dalla Pallacanestro Biella. La Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro parteciperà all'Eurochallenge.

Città del Club partecipante	Competizione Europea (Stagione 2009/2010)
Siena	Eurolega
Roma	Eurolega
Milano	Eurolega
Treviso	Eurolega
Biella	Eurocup
Teramo	Eurocup
Pesaro	Eurochallenge

Si precisa che i diritti audiovisivi relativi alle gare delle coppe europee non sono commercializzati dalla Lega Basket ma delle organizzazioni europee di cui sopra.

2.1.4. GIOCATORI ITALIANI NELL'NBA

Il Campionato è salito alla ribalta delle cronache anche per aver formato tre talenti (Andrea Bargnani e Marco Belinelli – Toronto Raptors e Danilo Gallinari - New York Knicks) che sono stati inseriti negli ultimi anni nelle "rose" di tre prestigiose franchigie del Campionato Professionistico di Basket Americano (NBA), il massimo in ambito cestistico a livello globale e uno dei più accreditati nel mondo per qualità agonistica, interessi media e seguito del pubblico.

CAPITOLO 3

STRATEGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI RADIOFONICI

3.1. UNICO PACCHETTO IN ESCLUSIVA

La Lega Basket ha deciso di far proprio l'articolo 15 del Decreto offrendo al mercato un unico pacchetto in esclusiva contenente i diritti radiofonici di natura primaria di tutte le competizioni descritte nel Capitolo 1 del presente documento.

Il pacchetto è quindi rivolto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli operatori della comunicazione delle piattaforme radiofoniche analogiche (FM, AM e OM), digitali (DAB), satellitari (DVB-S) e internet (WMP o Real Player), compreso il podcasting, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana.

In riferimento al regolamento sul diritto di cronaca radiofonica (delibera n. 406/09/CONS emanata nella riunione del Consiglio del 17 luglio 2009), si specifica che gli operatori della comunicazione radiofonica dispongono, complessivamente, in ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri delle competizioni, di due finestre informative di un minuto ciascuna per ogni periodo di gioco e di un'ulteriore finestra della medesima durata per ogni eventuale tempo supplementare.

Si rimanda all'art. 6 della Parte II della predetta delibera per quanto riguarda i limiti all'esercizio del diritto di cronaca.

In conformità con i dettami di legge è ammessa la possibilità che l'operatore della comunicazione, che otterrà l'assegnazione del pacchetto, possa a sua volta procedere ad una distribuzione interna dei diritti acquisiti tra le varie piattaforme che abbia in disponibilità.

Le procedure competitive sono rivolte altresì agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

3.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO

La Lega Basket intende commercializzare per il biennio 2009/11 (stagioni sportive 2009/10 - 2010/11), in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Decreto, i diritti radiofonici di (i) Campionato (Stagione Regolare e Play-Off); (ii) Final Eight di Coppa Italia; (iii) Supercoppa, (iv) eventuali ulteriori Eventi organizzati dalla Lega (nel seguito complessivamente "Eventi").

Il pacchetto contiene il diritto di trasmissione radiofonica "live" di:

a) 8 (otto) gare per ciascuna giornata della Regular Season del Campionato;
b) tutti le gare dei Play-off del Campionato (da un minimo di 22 a un massimo di 37);
c) 7 gare per la Final Eight di Coppa Italia;
d) 1 gara per la Supercoppa italiana;
e) 1 gara per All Star Game e/o altro evento di Lega Basket (eventuale).

La programmazione delle gare sarà sottoposta ad una calendarizzazione che sarà comunicata all'Assegnatario dalla Lega Basket con un anticipo di 15 giorni rispetto all'avvio di ciascuna giornata di Campionato.
Per quanto riguarda i contenuti, l'assegnatario deve garantire una presenza in contemporanea, e quindi la trasmissione, su almeno due campi per turno di gara, salvo diversa strutturazione dell'Evento.
Le trasmissioni in diretta, come pure le differite, le sintesi, gli highlights e gli eventuali approfondimenti, dovranno essere introdotti e chiusi da una sigla istituzionale della Lega Basket che avrà una durata di 15 secondi. L'assegnatario si impegna inoltre, a menzionare la Lega Basket, il Campionato e gli Eventi correlati con la corretta denominazione ufficiale precedentemente indicata dalla Lega Basket.
Il Pacchetto, oltre al diritto di trasmettere sulle piattaforme radiofoniche le gare di cui sopra in diretta, comprende inoltre:

1. diritto di trasmettere repliche, sintesi e highlights di tutte le gare degli Eventi (nel seguito "Gare");
2. il diritto di realizzare un conference channel che utilizzi in diretta, in un format "minuto per minuto", il sonoro e il commento delle gare contestualmente trasmesse in diretta;
3. diritto di diffondere il materiale audio nei tempi successivi alla "gara live" (diritto di archivio) anche sull'eventuale portale Internet dell'operatore assegnatario fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3.8;
4. diritto di abbinare ai prodotti radiofonici iniziative promo-pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, ecc.) con esclusione delle scommesse anche on line, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome e delle voci dei tesserati o sovrapposizione alle radiocronache effettuate.

Le specifiche del pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

3.3. DURATA

Il contratto di licenza avente ad oggetto i diritti radiofonici del pacchetto ha una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.

3.4. ESCLUSIVA

L'esclusiva concessa dalla Lega Basket all'assegnatario dei diritti radiofonici deve essere intesa nel senso che la stessa Lega Basket, per la durata di cui sub 3.3., si obbliga a non cedere a terzi i diritti ceduti in esclusiva all'assegnatario del pacchetto unico sopra descritto (sub. 3.1 e 3.2)

La Lega Basket ed i Club si riservano la possibilità di autorizzare la radiocronaca delle gare del Campionato e degli Eventi solo da parte delle emittenti radiofoniche locali e/o regionali, con ciò intendendosi quelle che abbiano un bacino di utenza inferiore o uguale a quello regionale e che le stesse non facciano parte di reti, circuiti, network e syndacation o consorzi italiani e/o stranieri irradianti al di fuori di un ambito locale.

3.5. PROCEDURA PER LA RIPRESA SONORA

La produzione radiofonica delle Gare è affidata all'Assegnatario del pacchetto unico, che assume a proprio esclusivo onere, anche economico, rischio e responsabilità, ogni attività connessa e necessaria alla produzione. All'assegnatario è consentito l'accesso gratuito con gli strumenti necessari, giornalisti e operatori sufficiente per la ripresa sonora e la cronaca radiofonica all'interno di ciascuno degli impianti sportivi sede delle Gare per produrre le stesse secondo gli eventuali limiti stabiliti dall'apposito Regolamento di Lega.

3.6. CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel contratto di licenza dei diritti radiofonici di cui al pacchetto unico saranno previste alcune condizioni a carico dell'Assegnatario ritenute essenziali dalla Lega Basket.

3.7. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'Assegnatario del pacchetto deve versare il corrispettivo previsto per ciascuna stagione sportiva di riferimento in 4 rate trimestrali anticipate di cui la prima da versare al momento della sottoscrizione dell'accordo conseguente alla assegnazione.

3.8. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'assegnatario del pacchetto avrà la possibilità di conservare e utilizzare, per l'intera durata della licenza, le registrazioni sonore dei programmi aventi origine nell'utilizzo dei diritti radiofonici (nel seguito "Programmi") in un archivio. Al termine del periodo definito dal D. Lgs. 9/08 l'Assegnatario trasferirà gratuitamente su supporto magnetico alla Lega le registrazioni dei Programmi. Una volta ricevute le registrazioni la Lega potrà renderle udibili a mezzo del suo sito internet o a utilizzarle secondo i soli limiti imposti dal predetto Decreto.

CAPITOLO 4

STRATEGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI MOBILE

4.1. UNICO PACCHETTO NON IN ESCLUSIVA

La Lega Basket ha deciso di far proprio l'articolo 14 del Decreto offrendo al mercato un unico pacchetto non in esclusiva rivolto agli operatori della comunicazione delle piattaforme di telefonia mobile quali UMTS, DVB-H, DVB-TM, WAP, GPS e GPRS, limitatamente alla trasmissione in differita e ad accesso condizionato (in forma codificata ed a pagamento) per applicazioni Java, per clips e video in near live, fino ad un massimo di 2 (due) video al giorno, la cui durata non sia superiore a 60 secondi e la cui disponibilità non sia offerta per un periodo superiore a sette giorni a 7 (sette) giorni. Le immagini necessarie alla realizzazione di applicazioni, clip e video near live potranno essere relative a tutte le gare delle competizioni descritte nel Capitolo 1 del presente documento. Il pacchetto comprende inoltre l'utilizzo senza limitazione dei diritti per la telefonia fissa e mobile (UMTS, GPRS e simili) con tutti i mezzi di diffusione diversi da quelli precedentemente descritti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sms, fotografie, giochi, java, suonerie etc.

Il diritto di cronaca esercitato per mezzo della telefonia mobile (delibera n. 405/09/CONS emanata nella riunione del Consiglio del 17 luglio 2009), fruibile dagli utenti senza oneri aggiuntivi, è limitato a un fotogramma a corredo della notizia riguardante l'evento o il risultato finale di ciascun evento.

In conformità con i dettami di legge è ammessa la possibilità che l'operatore della comunicazione, che otterrà l'assegnazione del pacchetto, possa a sua volta procedere ad una distribuzione interna dei diritti acquisiti tra le varie piattaforme che abbia in disponibilità.

Le procedure competitive sono rivolte altresì agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

4.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO

La Lega Basket intende commercializzare per il biennio 2009/11 (stagioni sportive 2009/10 - 2010/11), in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Decreto, i diritti di telefonia mobile di (i) Campionato (Stagione Regolare e Play-Off); (ii) Final Eight di Coppa Italia; (iii) Supercoppa; (iv) eventuali ulteriori Eventi organizzati dalla Lega.

L'Assegnatario potrà utilizzare le immagini relative a:

f) 8 (otto) gare per ciascuna giornata della Regular Season del Campionato;
g) tutti le gare dei Play-off del Campionato (da un minimo di 22 a un massimo di 37);
h) 7 gare per la Final Eight di Coppa Italia;
i) 1 gara per la Supercoppa italiana;
j) 1 gara per All Star Game e/o altro evento di Lega Basket (eventuale).

La programmazione delle Gare sarà sottoposta ad una calendarizzazione che sarà comunicata all'Assegnatario dalla Lega Basket con un anticipo di 15 giorni rispetto all'avvio di ciascuna giornata di Campionato. Al fine di realizzare i prodotti audiovisivi per le piattaforme telefoniche secondo le scelte editoriali dell'Assegnatario i diritti sono licenziati unitamente al diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative promo-pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flashes pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, …) con esclusione del betting e del gaming, anche on line, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome, dell'immagine e della voce dei tesserati.
Le specifiche del pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

4.3. DURATA
Il contratto di licenza avente ad oggetto i diritti mobile del pacchetto ha una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.

4.4. ESCLUSIVA
Ai sensi dell'art. 14 del Decreto e come anticipato nel paragrafo 4.1 del presente documento, i diritti mobile non sono commercializzabili in via esclusiva.

4.5. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
La produzione (art. 14, comma 4 del Decreto) verrà effettuata dall'Assegnatario dei diritti audiovisivi laddove i diritti di ripresa non siano esercitati da SKY Italia srl, in qualità di Assegnatario dei diritti audiovisivi sul Territorio Italiano, oppure dalle Lega Basket anche attraverso terzi incaricati a tale scopo. Saranno comunque a carico dell'Assegnatario eventuali costi tecnici di accesso alle immagini compresi quelli connessi al cambiamento di formato finalizzato alla trasmissione. I costi per l'acquisizione delle riprese saranno definiti nell'invito ad offrire diffuse successivamente alla pubblicazione delle Linee Guida. La trasmissione di immagini dovrà essere preceduta e conclusa da una sigla istituzionale della Lega basket di durata da definire.

4.6. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L'Assegnatario del pacchetto deve versare il corrispettivo previsto per ciascuna stagione sportiva di riferimento in 4 rate trimestrali anticipate di cui la prima da versare al momento della sottoscrizione dell'accordo conseguente alla assegnazione.

4.7. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'Assegnatario del pacchetto avrà la possibilità di conservare e utilizzare, per l'intera durata della licenza, le immagini prodotte per la realizzazione dei programmi (nel seguito "Programmi") in un archivio. Al termine del periodo definito dal D. Lgs. 9/08 l'Assegnatario trasferirà gratuitamente su supporto magnetico alla Lega le registrazioni dei Programmi. Una volta ricevute le registrazioni la Lega potrà utilizzarle secondo i soli limiti imposti dal predetto Decreto.

CAPITOLO 5

STRATEGIE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI ESTERI

5.1. UNICO PACCHETTO IN ESCLUSIVA

La Lega Basket ha deciso di far proprio l'articolo 16, comma 3 del Decreto, offrendo al mercato estero, per ogni nazione o area linguistica omogenea (nel seguito "Territorio"), un unico pacchetto in esclusiva contenente i diritti audiovisivi sportivi, descritti nel seguito, di tutte le competizioni previste nel Capitolo 1 del presente documento.

Le relative procedure competitive sono rivolte agli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme televisive (DTH, DTT, internet/ip-tv, cavo e analogico) al di fuori del "Territorio Italiano", intendendo come "Territorio Italiano":

- l'Italia, San Marino e Città del Vaticano;
- treni, navi, natanti e aeromobili battenti bandiere di Italia, San Marino e Città del Vaticano o appartenenti a armatori/imprese italiane;
- le basi militari in Italia e basi militari italiane all'estero;
- le comunità italiane all'estero.

L'Assegnatario non potrà inoltre utilizzare il commento in lingua italiana in tutto il Mondo. E' altresì esclusa l'assegnazione a emittenti paneuropee in chiaro.

L'Assegnatario dovrà quindi garantire che i propri prodotti audiovisivi non saranno in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili sul Territorio Italiano e comunque mai in lingua italiana obbligandosi a mettere in atto ogni accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla Lega Basket al fine di impedire qualsiasi debordamento del segnale, fatto salvo il fenomeno del debordamento tecnico e involontario del segnale nella aree limitrofe al confine di Stato (cosiddetto overspill).

In conformità con i dettami di legge è quindi ammessa la possibilità che l'operatore della comunicazione, che otterrà l'assegnazione del pacchetto, possa a sua volta procedere ad una distribuzione interna dei diritti acquisiti tra le varie piattaforme che abbia in disponibilità.

Le procedure competitive sono rivolte altresì agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

5.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO

La Lega Basket intende commercializzare per il biennio 2009/11 (stagioni sportive 2009/10 - 2010/11), in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 del Decreto i diritti audiovisivi esteri di: (i) Campionato (Stagione Regolare e Play-Off); (ii) Final Eight di Coppa Italia; (iii) Supercoppa; (iv) eventuali ulteriori Eventi organizzati dalla Lega.

L'Assegnatario potrà utilizzare le immagini relative a:

k) 8 (otto) gare per ciascuna giornata della Regular Season del Campionato;

l) tutti le gare dei Play-off del Campionato (da un minimo di 22 a un massimo di 37);

m) 7 gare per la Final Eight di Coppa Italia;

n) 1 gara per la Supercoppa italiana;

o) 1 gara per All Star Game e/o altro evento di Lega Basket (eventuale).

La programmazione delle Gare sarà sottoposta ad una calendarizzazione che sarà comunicata all'Assegnatario dalla Lega Basket con un anticipo di 15 giorni rispetto all'avvio di ciascuna giornata di Campionato. I diritti live di cui sopra saranno integrati dai seguenti ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto di trasmettere "in diretta" le immagini correlate, prima dell'inizio e dopo il termine di ciascun evento all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, nonché di far uso delle immagini per replay, fermi immagine e simili;
2. diritto di trasmettere "in differita" sintesi, replica e immagini salienti degli "eventi live" e delle immagini di cui al precedente sub a);
3. diritto di trasmettere l'archivio, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 3.2;
4. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line, purché le predette iniziative non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati, con divieto altresì di modificare, agli stessi fini, le immagini così come fissate dalle riprese come, ad esempio, per la realizzazione di pubblicità virtuale.

5.3. DURATA

Il contratto di licenza avente ad oggetto i diritti audiovisivi per il territorio estero del pacchetto ha una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011.

5.4. ESCLUSIVA

L'esclusiva concessa dalla Lega Basket all'assegnatario dei diritti audiovisivi deve essere intesa nel senso che la stessa Lega Basket, per la durata di cui sub 5.3., non potrà autorizzare, o consentire a,

terzi di esercitare gli stessi diritti audiovisivi sportivi oggetto del contratto di licenza sulle medesime piattaforme distributive e Territorio specificati al sub 5.1 e 5.2.

5.5. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La produzione (art. 14, comma 4 del Decreto) verrà effettuata dall'Assegnatario dei diritti audiovisivi laddove i diritti di ripresa non siano esercitati da SKY Italia srl, in qualità di Assegnatario dei diritti audiovisivi sul Territorio Italiano, oppure dalle Lega Basket anche attraverso terzi incaricati a tale scopo. Saranno comunque a carico dell'Assegnatario eventuali costi tecnici di accesso alle immagini. I costi per l'acquisizione delle riprese saranno definiti in sede contrattuale.

Gli Eventi Live come pure le differite, le sintesi e gli highlights dovranno essere introdotti e chiusi da una sigla istituzionale della Lega Basket che avrà una durata di 15 secondi. La stessa sigla dovrà essere riproposta, per quanto attiene gli Eventi Live almeno altre 2 volte nel corso della trasmissione (indicativamente al termine del 2° quarto di gioco e all'inizio del 3° quarto di gioco). La sigla conterrà la riproduzione del logo della Lega Basket e degli eventuali sponsor/partner della stessa.

5.6. MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

L'Assegnatario del pacchetto deve versare il corrispettivo previsto per ciascuna stagione sportiva di riferimento in 4 rate trimestrali anticipate di cui la prima da versare al momento della sottoscrizione dell'accordo conseguente alla assegnazione.

5.7. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'Assegnatario del pacchetto avrà la possibilità di conservare e utilizzare, per l'intera durata della licenza, le immagini prodotte per la realizzazione dei programmi (nel seguito "Programmi") in un archivio. Al termine del periodo definito dal D. Lgs. 9/08 l'Assegnatario trasferirà gratuitamente su supporto magnetico alla Lega le registrazioni dei Programmi. Una volta ricevute le registrazioni la Lega potrà utilizzarle secondo i soli limiti imposti dal predetto Decreto.

CAPITOLO 6

GLI OBIETTIVI DELLA LEGA BASKET E I CONTENUTI DEGLI INVITI AD OFFRIRE

6.1. GLI OBIETTIVI DELLA LEGA BASKET

La regole e i criteri di formazione del pacchetto, nonché le modalità di svolgimento delle procedure competitive, sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi che la Lega Basket ha deliberato il 7 settembre 2009.

6.2. GLI OBIETTIVI

Nell'assemblea del 7 settembre 2009 i Club hanno deliberato le presenti Linee Guida sulla base di un preciso obiettivo: ottimizzare la diffusione mediatica degli Eventi correlati nel rispetto di una logica economica per la valorizzazione dei diritti.

6.3. CONTENUTI DELL' INVITO AD OFFRIRE

La Lega Basket rivolgerà gli inviti ad offrire per i diritti radiofonici, i diritti mobile e i diritti audiovisivi esteri ai rispettivi operatori della comunicazione, alle condizioni espresse dalle presenti Linee Guida.

Le offerte, che dovranno pervenire con le modalità e nei tempi di cui al Capitolo 7, devono comprovare non solo il possesso dei requisiti e delle qualità di seguito specificate, ma anche le capacità professionali ed economiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi che la Lega Basket si è prefissata.

6.4. ELEMENTI SOGGETTIVI DEGLI OFFERENTI

L'offerta deve specificare quanto segue:

a) una presentazione della propria candidatura, con descrizione della propria struttura e della propria organizzazione;
b) l'indicazione del prezzo dell'"offerta di acquisizione" del pacchetto, predisposta nei termini di cui al successivo paragrafo 8.

6.5. ELEMENTI OGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Gli operatori della comunicazione, che intendano concorrere all'assegnazione del pacchetto, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- diffusione di tipo nazionale, per quanto riguarda i diritti radio e mobile;
- diffusione su un intero Territorio estero per i diritti esteri;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nel presente documento, o in altri da questo richiamati.

6.6. L'INTERMEDIARIO INDIPENDENTE

L'intermediario indipendente, che intenda concorrere all'assegnazione del pacchetto mobile o per il mercato estero, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di legge ed in particolare di quelli previsti dal Decreto;
- comprovata esperienza, anche attraverso il management, nel settore dei diritti media sportivi;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nel presente documento o in altri da questo richiamati.

CAPITOLO 7

PROCEDURE COMPETITIVE

7.1. L'OFFERTA DI ACQUISIZIONE

L' "offerta di acquisizione" deve essere:

a) redatta in lingua italiana su carta intestata dell'offerente;
b) sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata, da inserire nella busta);
c) inserita in busta chiusa e sigillata (con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura).

La busta dovrà riportare la dicitura:

- "Offerta di acquisizione pacchetto radiofonico Lega Basket" per i diritti radiofonici;
- "Offerta di acquisizione pacchetto mobile Lega Basket" per i diritti mobile;
- "Offerta di acquisizione pacchetto diritti esteri Lega Basket" per i diritti audiovisivi su Territorio estero.

7.2. PUBBLICITÀ ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

La Lega Basket pubblicherà gli inviti ad offrire sul proprio sito ufficiale e su un principale quotidiano a diffusione nazionale entro due giorni dall'approvazione delle Linee Guida da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

7.3. INVIO DELLE OFFERTE

Le offerte in originale devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno (vale il timbro postale di invio) o depositate (con consegna di un attestato di ricezione) entro le ore 18:00 del giorno di scadenza dell'offerta medesima che sarà specificato nell'invito a offrire presso la sede della Lega Società di Pallacanestro di Serie A – Via Aldo Moro 64, 40127 Bologna.

7.4. ANALISI DELLE OFFERTE

Il Presidente della Lega Basket aprirà le buste pervenute immediatamente dopo la scadenza del termine per la consegna dell'offerta di cui sub art. 7.4.

7.5. CONFIDENZIALITÀ

Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.

7.6. DECISIONE DELLA LEGA BASKET

Per quanto attiene i Diritti Radiofonici la Lega Basket assegnerà i diritti qualora ci sia una "offerta di acquisizione" con un prezzo pari o superiore al prezzo minimo di offerta stabilito e, comunque, al soggetto che ha formulato l'offerta di acquisizione più alta.

Per quanto riguarda i Diritti Mobile, vista la non esclusività della commercializzazione come precisato al punto 4.4 e ai sensi dell'art. 14 del Decreto, la Lega Basket assegnerà il pacchetto a tutti i soggetti che avranno formulato una offerta quantomeno pari al prezzo minimo di offerta stabilito dalla Lega Basket.

Per quanto riguarda infine i Diritti Esteri essi saranno assegnati ad ogni specifico Territorio estero al soggetto che avrà fatto pervenire l'offerta maggiore.

Qualora invece non fosse raggiunto il prezzo minimo di offerta, la Lega Basket darà corso a singole ed autonome trattative private previa consultazione, come previsto nel successivo punto 7.7, nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari che manifesteranno interesse ad acquisire i diritti. Ai fini della manifestazione di interesse, la Lega Basket pubblicherà sul proprio sito ufficiale, entro 24 ore dall'apertura delle buste, un invito a partecipare alla fase prevista al punto successivo. L'interesse va manifestato entro le 24 ore successive. Detta fase dovrà concludersi: a) nel termine massimo di trenta giorni per quanto riguarda la commercializzazione dei diritti radiofonici; b) nel termine massimo di sessanta giorni per gli altri diritti commercializzati secondo le presenti Linee Guida (mobile e diritti esteri), in ragione delle particolari caratteristiche tecniche e di mercato tali da richiedere maggiore tempo a disposizione nell'interesse sia di chi commercializza sia di chi è interessato all'acquisto.

7.7. TRATTATIVA PRIVATA: CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI E NEGOZIAZIONE

Questa fase sarà condotta nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. Qualora nel suo corso dovessero essere modificati sia la composizione originaria del pacchetto (anche in più pacchetti in esclusiva), sia il prezzo minimo di offerta, i nuovi dati dovranno essere comunicati a tutti i partecipanti, in modo da consentire loro di poter valutare tutte le condizioni per formulare l'offerta ritenuta più adeguata.

La trattativa privata sarà preceduta da una consultazione con coloro che hanno manifestato interesse al fine di raggiungere una ipotesi di intesa negoziale finalizzata alla licenza dei diritti radiofonici, dei diritti mobile e dei diritti esteri. La Lega provvederà a comunicare direttamente con i

partecipanti via e-mail. La risposta ad eventuale richiesta di offerta avrà un termine minimo di 24 ore.

Al termine della fase consultiva, in caso di eventuali modifiche apportate alla composizione e strutturazione dei pacchetti, come già sopra indicato, coloro che vi avranno partecipato saranno tempestivamente e contestualmente informati a mezzo mail.

A conclusione, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare la loro proposta entro termine congruo, valevole per tutti gli interessati alla medesima offerta di pacchetto, secondo le modalità che saranno indicate dalla Lega Basket nel rispetto della pari equità competitiva.

Le proposte saranno custodite nella sede della Lega Basket sotto la responsabilità del Presidente della stessa, saranno aperte nella data indicata e si procederà all'eventuale assegnazione secondo le indicazioni dell'Assemblea. Qualora la Lega Basket non ricevesse alcuna busta o giudicasse comunque insufficiente l'offerta più alta ricevuta, ma comunque inferiore al prezzo minimo di offerta pubblica, si procederà ad una nuova procedura competitiva.

La decisione della Lega Basket terrà in considerazione non solo l'aspetto economico ma, soprattutto qualora le offerte pervenute differiscano in modo sostanziale, potrà considerare anche la copertura dei prodotti editoriali offerti dal candidato e la ricchezza dell'offerta editoriale, connessa ai diritti, proposta dal candidato. Nello specifico, tra gli aspetti di cui la Lega terrà conto, si può fare riferimento al posizionamento nel palinsesto che riguarderà le gare, allo spazio complessivamente dedicato al Basket Italiano di Serie A (trasmissione delle gare, contenitori di approfondimento, programmi dedicati, speciali etc), alla rilevanza e qualità tecnica del personale giornalistico impiegato, al bacino geografico/linguistico raggiungibile.

7.8. CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

In caso di eventuale insuccesso delle procedure competitive troverà applicazione l'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo n. 9/08.

La Lega Basket si riserva, fermo restando quanto al capoverso precedente di reiterare le procedure sopra descritte anche più volte e in relazione ad invenduti parziali. Ciò in ragione della diversa attrattività dei diritti in relazione alla varie fasi del Campionato segnatamente Final 8, play-off in generale e specificamente finale degli stessi.

09A11714

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Bovilis Lactovac C».

Decreto n. 108 dell'8 settembre 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Intervet International B.V. - con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Segrate (Milano), via F.lli Cervi snc - codice fiscale 01148870155

BOVILIS LACTOVAC C:

1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103708018;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103708020;

è ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Produzione.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato sia presso l'officina Laboratorios Intervet SA - Salamanca (Spagna) che presso l'officina Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11625

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel Rtu»

Provvedimento n.174 dell'8 settembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario EXCENEL RTU 50 mg/ml, sospensione iniettabile per suini e bovini, nelle confezioni:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica della dimensione della confezione del prodotto finito (modifica del numero di unità in una confezione).

È autorizzata l'immissione in commercio di due nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, e precisamente:

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102366034;

10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 102366046.

Pertanto, le confezione del medicinale veterinario suddetto ora autorizzate sono le seguenti:

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102366010;

10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 102366022;

1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102366034;

10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 102366046.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

09A11622

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Doxipan Mix».

Provvedimento n. 175 dell'8 settembre 2009

Medicinale per uso veterinario DOXIPAN MIX:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102617014;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102617026;

sacco da 25 kg - Mix 100 - A.I.C. n. 102617038.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori - Trei S.p.a. - con sede legale in Modena, viale Corassori 62 - codice fiscale 04515040964.

Oggetto del provvedimento:

1) variazione tipo IB n. 18 - sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

2) variazione tipo IB n. 42 a2 - modifica validità dopo prima apertura.

Si autorizzano le modifiche di seguito indicate:

1) sostituzione dell'eccipiente alcool stearilico con l'alcool cetilstearilico.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: doxiciclina iclato pari a base 250 kg (invariata);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

2) La modifica della validità dopo prima apertura del condizionamento primario pari a 3 mesi per tutte le confezioni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A11621

Ricostituzione del comitato regionale INPS per la Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 agosto 2009 è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

09A11623

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario regionale pugliese, in Bari.

Con decreto ministeriale 16 settembre 2009 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (C.I.R.P.), con sede in Bari.

09A11616

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-234) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00